

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

173^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1984

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 46

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO

Presentazione di relazioni 4

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SUL- L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUB- BLICO

Votazione per la nomina di un componente 4, 31, 45

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni perma-
nenti 4

Assegnazione 3

Nuova assegnazione 3

Autorizzazione alla relazione orale per il dise-
gno di legge n. 926:

PRESIDENTE 10

JERVOLINO RUSSO (DC) 10

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'arti- colo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 otto-
bre 1984, n. 643, recante diminuzioni dell'im-
posta di fabbricazione su alcuni prodotti petro-
liferi» (964):

PRESIDENTE 4, 5

MURMURA (DC) 4

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazio-
nale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre
1982 dal Consiglio internazionale del caffè»
(718):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri Pag. 5

TAVIANI (DC), relatore 5

«Ratifica ed esecuzione della convenzione rela-
tiva all'adesione della Repubblica ellenica alla
convenzione concernente la competenza giuri-
sdizionale e l'esecuzione delle decisioni in ma-
teria civile e commerciale, nonché al protocollo
relativo alla sua interpretazione da parte della
Corte di giustizia, con gli adattamenti apporta-
tivi dalla convenzione relativa all'adesione di
Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a
Lussemburgo il 25 ottobre 1982» (765):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri 6

FERRARA SALUTE (PRI), relatore 6

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di
cooperazione universitaria tra l'Italia e la Fran-
cia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982» (766)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri 6

SPITELLA (DC), relatore 6

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere
tra Italia e San Marino concernente l'aumento
del contingente annuo di tabacchi lavorati, fir-

mate a San Marino il 23 luglio 1982» (768) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 7

DELLA BRIOTTA (PSI), relatore 7

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedriate, firmata a Berna il 12 giugno 1981» (771) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 7

MARTINI (DC), relatore 7

«Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978» (773) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8

FERRARA SALUTE (PRI), relatore 8

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981» (775) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9

MARTINI (DC), relatore 9

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983» (780) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9

SPITELLA (DC), relatore 9

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981» (835) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 10

DELLA BRIOTTA (PSI), relatore 10

Discussione:

«Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese ita-

liane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona "B" del Territorio libero di Trieste» (103), d'iniziativa del senatore Tonutti e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 16 e passim

BEORCHIA (DC) 13, 21, 26

BRUGGER (Misto-SVP) 16, 19

CASTIGLIONE (PSI) 11

FRANCANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro 15 e passim

GARIBALDI (PSI) 16, 19

GHERBEZ (PCI) 11 e passim

MURMURA (DC), f.f. relatore 14 e passim

* PISTOLESE (MSI-DN) 17

* RUFFINO (DC) 15 e passim

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia» (522):

BATTELLO (PCI) 32

BONAZZI (PCI) 27 e passim

BRUGGER (Misto-SVP) 31

D'ONOFRIO (DC), relatore 32, 40

FRANCANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro 33, 42

* PISTOLESE (MSI-DN) 38, 44

VENANZETTI (PRI) 45

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 4

INTERROGAZIONI

Annunzio 46

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1984 52

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 46

COVI (PRI) 45

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anderlini, Cascia, Di Nicola, Donat Cattin, Fassino, Gianotti, Girardi, Malagodi, Meriggi, Ongaro Basaglia, Papalia, Pingitore, Riva Massimo, Sclavi, Tanga, Torri, Valiani, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Masciadri, a Parigi, per attività del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico » (925), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

COMASTRI ed altri. — « Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo » (888), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e prestazioni di taluni beni e servizi nel settore edilizio » (937), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: **PIERALLI** ed altri. — « Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze » (174) — già assegnato in sede referente alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri) — è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 912.

Su richiesta della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede redigente:

« Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti » (834) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 » (477-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Luigi Weber a presidente della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie (n. 48).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 10 ottobre 1984, ha presentato una relazione sui problemi relativi all'operato dei Servizi di informazione e sicurezza durante il sequestro dell'assessore democristiano della Regione Campania *Ciro Cirillo* (maggio-luglio 1981) (*Doc. XLVIII*, n. 1).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Votazione per la nomina di un componente la Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente la Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico, che avverrà, come di consueto, per schede, con le modalità previste dall'articolo 25, comma primo, del Regolamento.

Le urne resteranno aperte.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

(Le urne restano aperte).

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, la 1ª Commissione si è espressa all'unanimità in modo favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza in relazione al decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, che contiene norme sull'imposta di fabbricazione di alcuni prodotti petroliferi. Raccomando all'Aula l'adozione di un analogo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 964.

Sono approvate.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè» (718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè.

È approvato.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere

dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa alla adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982» (765) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica

ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa alla adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FERRARA SALUTE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi limito a raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a de-

correre dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della convenzione stessa.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982» (766) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di cooperazione universitaria fra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

SPITELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto contenuto nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982» (768) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

DELLA BRIOTTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia

e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo dei tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dallo scambio di lettere stesso.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinata, firmata a Berna il 12 giugno 1981» (771) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinata, firmata a Berna il 12 giugno 1981», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto contenuto nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978» (773) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FERRARA SALUTE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del protocollo stesso.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981» (775) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, *relatore*. Mi rimetto alle considerazioni svolte nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983» (780) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica

ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

SPITELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981» (835)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

DELLA BRIOTTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino sulla franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 926**

JERVOLINO RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, poco fa la 12ª Commissione permanente ha approvato, in sede referente, il disegno di legge n. 926: «Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria».

Vorrei chiederle, signor Presidente, l'autorizzazione a svolgere in Assemblea la relazione orale quando il disegno di legge sarà inserito all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Jervolino Russo si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona "B" del Territorio libero di Trieste» (103), d'iniziativa

tiva del senatore Tonutti e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», d'iniziativa dei senatori Barsacchi, Zito, De Giuseppe, Gherbez, Conti Persini e Covi; «Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona "B" del Territorio libero di Trieste», d'iniziativa dei senatori Tonutti, Beorchia, Toros e Giust.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. La Commissione bilancio si è riunita questa mattina, ha esaminato tutti gli emendamenti fino a quel momento pervenuti e ha espresso il suo parere. Per conoscenza dei colleghi, ricordo rapidamente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 2.1, 4.1, 6.3, 8.1 e 9.1, mentre ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, in ordine a implicazioni di maggiori oneri che gli emendamenti comportavano, sugli emendamenti 3.1, 4.2 e 6.2. Successivamente sono stati presentati altri emendamenti. Di questi, gli emendamenti 11.1 e 11.2 non creano riflessi di natura finanziaria, per cui il parere è favorevole. Quanto invece agli emendamenti 8.2 e 11.3, essendovi un'implicazione di maggiore spesa non coperta, dopo aver sentito il Governo e quindi in correlazione al parere negativo da quest'ultimo espresso, la Commissione bilancio esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Prendiamo atto senatore Castiglione del parere della 5^a Commissione permanente da lei riferito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gherbez. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Il testo unificato dei disegni di legge oggi al nostro esame cerca di dare una soluzione a tutta una serie di problemi attualmente ancora aperti con i quali devono fare i conti i nostri concittadini rimpatriati dall'estero per motivi di forza maggiore e che all'estero abbiano perduto i loro beni. Con tali problemi, inoltre, devono fare i conti le nostre imprese costrette al ritorno in patria per gli stessi motivi.

La precedente normativa esistente in materia aveva già cercato di dare soluzione a questi problemi ma in realtà senza riuscirci. Infatti si sono volute fare determinate cose con una certa fretta, viste d'altronde le impellenti necessità, ma questo ha significato trascurare alcuni aspetti o rimandarne altri per ulteriori approfondimenti, o chiarimenti e per effettuare anche confronti e comparazioni, nonchè per trovare la necessaria copertura al fine di regolare questi aspetti ancora aperti dal punto di vista legislativo.

La normativa precedente non era apparsa soddisfacente, anche perchè la materia in fondo appariva molto intricata e diversificata nelle sue varie realtà. Risultava dunque oltremodo difficile, sin dal primo momento, corrispondere a tutte le esigenze esistenti, livellare le varie situazioni e particolarità derivanti dalle condizioni diverse presenti nei vari paesi, da cui erano rimpatriati i nostri concittadini.

Altrettanto difficile appariva evitare l'introduzione di discriminazioni nella normativa e coordinare situazioni tra loro molto diverse, a volte regolate da precedenti norme di legge in modo spesso squilibrato. Ad esempio, il pagamento degli indennizzi nel passato era avvenuto in tempi diversi per le varie categorie ed in base a coefficienti diversi, in molti casi con ritardi incredibili che incidevano fortemente sul valore reale dell'indennizzo, considerato innanzitutto l'alto tasso di inflazione.

La presente normativa, dunque, si rendeva, per questi motivi, estremamente necessaria, al fine di correggere le lacune e di riempire i

vuoti rimasti. Si trattava di considerare la corresponsione degli indennizzi per i beni perduti, sia per equiparare al massimo le situazioni diversificate, sia per chiudere a saldo definitivamente e finalmente la faccenda degli indennizzi stessi.

Era altresì necessario introdurre alcune precisazioni e perfezionare determinati meccanismi relativi all'incentivazione del reimpiego in attività produttive degli indennizzi corrisposti. Inoltre bisognava introdurre nella legislazione quelle situazioni che precedentemente, anche nell'ultimo provvedimento del gennaio 1980, legge n. 16, erano rimaste fuori da ogni normativa. Infine occorreva disporre facilitazioni per la liquidazione degli indennizzi stessi.

Mi sembra quindi che vada dato atto che si è voluto giungere alla normativa, in discussione, con uno sforzo unitario, che si è espresso già nella stessa presentazione di un unico testo e che ha caratterizzato tutto l'iter della medesima. Credo che sia stato fatto un lavoro egregio, sia pure attraverso un travaglio non indifferente e anche una contrattazione con il Governo, per l'aspetto della copertura, non sempre facile.

Al termine del lavoro di Commissione si è potuto constatare che parecchi problemi venivano risolti, però certamente non tutti. Alcuni aspetti, ancora aperti o non sufficientemente precisati, venivano ulteriormente esaminati e discussi e sono divenuti, appunto, oggetto di alcuni emendamenti che presentiamo, quasi del tutto in forma unitaria, oggi. Alcuni di essi hanno carattere solo formale, ma appaiono necessari, altri, invece, assumono ancora carattere essenziale e vanno ulteriormente nella direzione del tentativo di superare al massimo ogni residua discriminazione esistente in questo campo.

Preme però, a questo punto, fare qualche richiamo al Governo poichè non basta che il Parlamento operi conseguentemente e responsabilmente se poi le decisioni non si attuano o se subiscono ritardi inconcepibili.

In questa normativa si parla di facilitazioni per contrarre mutui ai fini di incentivare le attività produttive. Al nostro Gruppo sembra che questo aspetto assuma una grande rilevanza in un paese come il nostro in cui il problema occupazionale è oggi di una gravi-

tà particolare e quindi ogni iniziativa tesa a contribuire, anche settorialmente, al superamento di questo fenomeno e all'incremento della produttività va seguita con cura e attenzione. Perciò l'articolo 2 del testo unificato è di grande importanza non solo per l'indennizzato, singolo o collettivo che sia, che finalmente può ripristinare la sua precedente attività, troncata per motivi di forza maggiore, con conseguenze economiche contingenti spesso serie, ma anche, non vi è dubbio, per i lavoratori in attesa di occupazione ed è quindi nell'interesse di tutto il paese e della sua economia.

Tuttavia le misure contenute in questo atto che oggi discutiamo devono essere attuate con estrema urgenza: non basta tirare oggi un sospiro di sollievo per aver terminato il lavoro in questo ramo del Parlamento. Il Governo, assente del tutto in questo momento, e le forze politiche credo debbano far di tutto, ognuno per la parte che gli compete, e compiere ogni sforzo perchè questa normativa sia presto accolta anche dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo dovrà anche predisporre le misure necessarie perchè poi la materia, concordata in Parlamento, sia attuata presto e senza nuove remore, esitazioni, rinvii, slittamenti. Questa deve essere per noi anche un'occasione per rivolgere un pressante invito al Governo perchè si decida ad affrontare questo problema nella concreta amministrazione quotidiana con maggiore senso di responsabilità, efficienza e tempestività di quello sinora dimostrato. Gli uffici competenti per questa materia in sede ministeriale devono essere, di conseguenza, attrezzati e resi efficienti e le pratiche più vecchie relative ai beni perduti devono essere portate a termine con la massima celerità, dando ad esse la precedenza assoluta, dal momento che ci sono pratiche giacenti nei vari uffici da una dozzina di anni o anche più. Si ha come l'impressione spiacevole che si attenda il momento svalutativo per corrispondere gli indennizzi con valori bassi o, come dice l'uomo comune della strada, la morte degli interessati per non pagare niente.

Questo stato di cose deve essere superato, tanto più che si tratta di categorie che hanno sofferto travagli pesanti e che hanno diritto

di inserirsi completamente e anche serenamente nella vita sociale del nostro paese.

Rimane però fuori da questo progetto di legge un aspetto, peraltro molto importante, e che è sentito in modo particolare dai profughi lavoratori. Per questo mi sento in dovere di sottoporlo all'attenzione di questa Assemblea, nella speranza che arrivi chiaramente alle orecchie del Governo: si tratta del riconoscimento e del ricongiungimento dei periodi assicurativi degli anni di lavoro svolti all'estero. Anche qui la situazione si presenta diversificata e di non facile soluzione. Nel precedente disegno di legge, analogo a questo, che avevamo presentato in forma unificata nell'VIII legislatura avevamo previsto una sanatoria in questo senso. In questa legislatura non si è voluto affrontare questo discorso perchè si è detto che deve essere inserito e risolto nel quadro della riforma pensionistica. Sono al corrente, però, che, al momento, non sono molto chiari gli intendimenti a questo proposito nemmeno nelle sedi che si stanno occupando della materia pensionistica, perchè ci sono difficoltà che derivano dalla situazione del bilancio dello Stato. Pur rendendocene conto, il problema resta e va affrontato con senso di responsabilità e risolto. Si tratta infatti di un problema di giustizia sociale, che riguarda categorie di lavoratori spesso meno abbienti, verso le quali si deve avere una particolare sensibilità anche alla luce di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e della prassi vigente su scala europea, che prevede l'onere del riscatto nella misura dell'8 per cento del salario. In questo senso chiedo la disponibilità delle forze politiche e soprattutto del Governo che potrebbe definire lo studio del caso con la massima sollecitudine, predisponendo i fondi necessari ed affrontando il problema perlomeno in sede di riforma pensionistica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Beorchia. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per il fatto che finalmente que-

sto provvedimento di rivalutazione degli indennizzi in favore dei titolari di beni abbandonati nei territori ceduti giunge all'approvazione del Senato, mi auguro senza ulteriori differimenti o rinvii. Esprimo tale soddisfazione anche a nome dei colleghi Toros, Tonutti e Giust, che con me hanno sottoscritto il disegno di legge — atto Senato n. 103 — che riguarda più specificamente i territori ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e quelli della *ex* zona «B» del Territorio libero di Trieste, assieme ad un doveroso ringraziamento ai colleghi della 1^a Commissione, al relatore, senatore Saporito, e al senatore Murmura che oggi sostituisce il relatore.

Nella relazione illustrativa della nostra proposta dicevamo: portare a termine un'opera di giustizia come dovere morale, politico e giuridico, riconoscendo che una serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi qualche cosa aveva pur previsto; qualche risposta era pur stata data, ma in termini non soddisfacenti, non corrispondenti alle legittime aspettative e ai diritti degli interessati. Chiedevamo quindi e chiediamo che si possa finalmente dire una parola definitiva e conclusiva e che, in conformità ad una positiva evoluzione degli accordi internazionali tra il nostro paese e la Jugoslavia — sui quali ora certamente non trattengo l'Assemblea — intesi e volti a dare una sempre più precisa definizione e soluzione alle questioni ancora controverse ed aperte, potesse parallelamente superarsi un momento di incertezza, di frammentarietà nella nostra legislazione, nel nostro ordinamento, e potesse chiudersi una vicenda che, accanto agli aspetti economici, ricomprende e coinvolge anche valori più profondi e che, oltre alle istanze legittime di un equo indennizzo finanziario, vede ancora dolorosamente vivi i sentimenti di chi ha dovuto abbandonare il proprio paese, il proprio lavoro, la propria casa.

La nostra proposta non si discosta dall'impianto dato ai precedenti provvedimenti, anzi mantiene un sistema scalare che più ci pare corrispondente a ragioni di equità; si tratta di essere particolarmente attenti e sensibili soprattutto nei confronti di chi aveva piccole e modeste proprietà, di chi era ed

è in avanzato stato d'età. Mi pare davvero singolare che in un pacchetto di emendamenti — nel merito dei quali non intendo entrare — si stralci uno dei criteri che noi avevamo indicato per la precedenza nelle liquidazioni degli indennizzi, quello appunto dell'età. Pregherei perciò i colleghi di rivedere questa loro posizione, anche perchè una delle preoccupazioni più forti è di arrivare, anche in questa occasione, troppo tardi.

Signor Presidente, se me lo consente, vorrei a questo punto, anche per l'economia dei lavori, dar conto degli emendamenti da me presentati. Quello a cui tengo di più è l'emendamento 11.1 che prevede una riduzione dei tempi d'attuazione del provvedimento da 10 a 6 anni. Il motivo della riduzione dello scaglionamento annuale è presto detto; per quel che riguarda i beni in Jugoslavia, diversamente, arriveremmo ad indennizzare a 50 anni dallo spossessamento. I 6 anni invece consentirebbero di soddisfare le ragioni anche di chi è ormai in età avanzata e, più in generale, di dare maggiori certezze per una sollecita e definitiva chiusura di questa vicenda.

L'altro emendamento, 11.2, è di natura tecnica: la previsione di inserire l'onere nell'annuale legge finanziaria mi pare meglio corrisponda al sistema attuale dei nostri conti pubblici. Debbo inoltre un sintetico chiarimento sugli emendamenti 8.2 e sul conseguente 11.3, anche se ho appreso, all'inizio di questa seduta, il parere negativo espresso dalla 5ª Commissione. Il nostro disegno di legge, presentato oltre un anno fa, prevedeva — come la 1ª Commissione nel suo testo propone — un indennizzo calcolato moltiplicando per 3 i coefficienti di maggiorazione; ora chiedo che i coefficienti siano moltiplicati per 4 e ciò per tener conto dell'erosione che su questi valori indubbiamente ha prodotto l'inflazione monetaria. Mi rendo conto che l'emendamento 8.2 e il conseguente 11.3 comportano problemi di copertura e quindi occorre una costruttiva adesione da parte del Governo; non di meno mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sui motivi della proposta. Prendo peraltro atto che questa attenzione non ha potuto concretamente esplicarsi; quindi, a malincuore, signor Presidente, dichiaro fin d'ora di ritirare

gli emendamenti 8.2 e 11.3 sperando in tempi migliori.

Concludendo, senza alcuna enfasi, credo di poter vivamente raccomandare l'approvazione del testo unificato proposto dalla 1ª Commissione, possibilmente integrato con gli emendamenti presentati anche a nome degli altri firmatari del disegno di legge n. 103.

Come dicevo all'inizio di questo intervento, si tratta di una doverosa, anche se tardiva, opera di giustizia che certamente non farà dimenticare a tanti nostri connazionali il dramma da loro vissuto, che non servirà a lenire il dolore dell'abbandono nè a cancellare la nostalgia di un ricordo. Si tratterà di un'opera di giustizia che riaffermerà concretamente e conclusivamente la solidarietà del paese nei confronti di alcuni tra i più sfortunati dei suoi figli e dei suoi cittadini. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, f.f. relatore. Onorevole Presidente, in realtà parlerò molto brevemente, dato che è emersa da parte di tutti gli intervenuti un'adesione al provvedimento nel testo licenziato dalla 1ª Commissione. Voglio suggerire soltanto l'adozione di alcuni correttivi da apportare attraverso gli emendamenti che sono al nostro esame sui quali, a seguito della specifica illustrazione, esprimerò il mio parere. In effetti, con questo provvedimento si vuole ovviare ai molti inconvenienti nati dai ritardi che hanno caratterizzato l'adozione della legge in esame. Credo che con le misure in via di adozione si possa dare una risposta seria, effettiva, sollecita e concreta, corrispondendo una liquidazione definitiva ai titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti in dipendenza della guerra.

Alcune delle modificazioni proposte con gli emendamenti nascono dai trattati di Osimo e dalle conseguenze da essi derivanti. Credo che il Parlamento possa approvare sollecitamente questo provvedimento riconoscendo anche la bontà del lavoro svolto dalla 1ª Commissione che, utilizzando vari testi, ha adottato all'unanimità un testo unificato.

Con queste dichiarazioni, ringraziando i colleghi intervenuti, raccomando a ciascuno il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo a quanto adesso affermato dal relatore. Si tratta di un provvedimento atteso che viene, nella versione in discussione questa sera, presentato in termini tali da corrispondere alle aspettative. Anch'io non posso non auspicare, come del resto ha fatto poco fa il senatore Beorchia, che questa sera il provvedimento possa essere licenziato da questa Camera senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, com-

merciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge, od ai loro aventi causa, che intendano reimpiegare in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali ed edilizie, in tutto od in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso a domanda un contributo statale del 12 per cento costante quindicennale sulle somme reimpiegate e fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

Il reimpiego stesso verrà effettuato sotto la sorveglianza degli Uffici Provinciali Industria, Commercio, Artigianato ed Agricoltura, competenti per territorio”.

La domanda dovrà essere presentata al Ministero del Tesoro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione definitivo degli indennizzi».

2.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ, BRUGGER

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RUFFINO. Onorevole Presidente, è appena il caso di dire che tale emendamento non comporta alcun ulteriore onere per lo Stato. Si tratta di dare una formulazione che riteniamo, sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto il profilo sostanziale, più adeguata. Questa nuova formulazione dell'articolo tiene conto soprattutto dell'esperienza matura-

ta in merito all'applicazione della legge n. 16, nonché delle esperienze maturate in ordine alle leggi per il risarcimento dei danni di guerra. Quindi mi pare che l'emendamento si possa considerare illustrato di per sé. Si sostituisce al mutuo il contributo, poiché molti indennizzati sono disposti a reimpiegare gli indennizzi previsti, nonché a scontare presso gli idonei istituti di credito il contributo di cui trattasi, ove questo venga corrisposto direttamente all'interessato che, in tal modo, non è costretto ad assumere i mutui previsti secondo l'attuale formulazione.

Tra l'altro prevediamo, signor Presidente, che il reimpiego avvenga sotto la sorveglianza degli uffici tecnici dello Stato. Vi è, quindi, un'ulteriore garanzia che inseriamo nella legge e che ha anche un contenuto di carattere sostanziale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, ff. relatore. Sono alquanto perplesso su questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2. Mi rimetto, comunque, al parere del Governo.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, ad una prima lettura potrebbe sembrare che l'emendamento rivesta soltanto il significato di un aggiustamento tecnico. In realtà, non ci sembra che sia così, poiché esso tende a trasformare il contributo in conto interessi in contributo in conto capitale.

La modifica, quindi, è di sostanza; una modifica, d'altra parte, che, com'è evidente, comporta degli incrementi di spesa, degli ulteriori oneri e, pertanto, non può essere accolta.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, lei ha ascoltato il parere espresso dal relatore e dal Governo e, soprattutto, la dichiarazione testé fatta dal sottosegretario Fracanzani circa i maggiori oneri che l'emendamento proposto comporterebbe. Desidererei, quindi, sapere se insiste per la votazione.

RUFFINO. Signor Presidente, prendo atto di questa dichiarazione del rappresentante del Governo che afferma, a nostro avviso in modo non del tutto esatto, che questo emendamento comporterebbe un ulteriore onere a carico dello Stato. Se così fosse — noi crediamo di no — la legge dovrebbe tornare evidentemente in Commissione, mentre a noi interessa soprattutto che essa abbia un *iter* accelerato.

Sono presentatore dell'emendamento insieme ad altri colleghi di cui, se il Regolamento lo consente, vorrei sentire il parere. Per quanto mi riguarda, ritiro la mia firma dall'emendamento.

PRESIDENTE. Gli altri presentatori dell'emendamento mantengono la propria firma e insistono per la votazione?

GHERBEZ. Ritengo che sull'emendamento debba esservi la votazione. Se l'emendamento passerà, il Governo ne trarrà le dovute conseguenze; se non passerà, lo riproporremo alla Camera dei deputati.

GARIBALDI. Volevo, signor Presidente, far notare come la Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, abbia riconosciuto la proponibilità e quindi non si sia opposta all'ulteriore *iter* dell'emendamento 2.1, nella motivazione sostenendo essere questo emendamento privo di rilevanza finanziaria, mentre ha espresso parere contrario per altri emendamenti, assumendo essere questi privi di copertura finanziaria.

Bisognerebbe quindi capire se la copertura c'è o se non c'è.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, comunque, mantiene la sua firma all'emendamento oppure no?

GARIBALDI. No, signor Presidente, ritiro la mia firma.

BRUGGER. Ritiro la mia firma dall'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, ho ascoltato i vari interventi e mi sembra che l'emendamento illustrato con tanta chiarezza dal senatore Ruffino possa completare il suo *iter*, anche se è stato mantenuto soltanto dal senatore Gherbez.

Quando il Sottosegretario ci dice che l'emendamento importa un onere maggiore, dice, a mio avviso, una cosa inesatta perchè il contributo del 12 per cento previsto per 15 anni è equivalente ad un contributo sugli interessi e quindi non si può sollevare la questione di un aumento di spesa. Mi pare che l'emendamento sia fondato e che non trovi giustificazione il parere negativo del Governo. Si cerca, con questo emendamento, in definitiva, di migliorare la situazione di questa povera gente che ha passato tanti guai e che, invece di contrarre un mutuo con un abbattimento degli interessi del 12 per cento, può avere un contributo immediato del 12 per cento per gli anni stabiliti. Mi sembra che dire di no sia una presa di posizione di principio senza alcuna ragione e motivazione di carattere finanziario che la giustifichi.

Mi meraviglio che i colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento abbiano piano ritirato le loro firme. Nessuno vuole danneggiare o pregiudicare l'*iter* di questo provvedimento che tutti vogliamo che sia approvato al più presto, ma questo emendamento mi sembra fondato e sullo stesso dichiariamo quindi un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Gherbez.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno e dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al penultimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «relativamente agli indennizzi per la perdita di naviglio e per il reimpiego nello stesso settore e per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 50 per gli altri indennizzi».

3.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Ricordo che su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GHERBEZ. Malgrado il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 3.1, vorrei porre all'attenzione dei colleghi il fatto che, mantenendo il coefficiente di rivalutazione in una misura così ampia, pari al 150 per cento, come previsto nel testo originale, introduciamo una discriminazione nei riguardi di quelle categorie che resteranno invece regolate in modo diverso. Volendo correggere una discriminazione, ne introduciamo un'altra.

Lasciando però questo coefficiente ben specificato e legato all'indennizzo relativo alla perdita di naviglio per l'ulteriore reimpiego nello stesso settore, di cui è inutile che illustri in questa sede l'importanza che oggi riveste nell'economia del nostro paese e aggiungendo invece un coefficiente di rivalutazione 50 per gli altri indennizzi eliminiamo una discriminazione e, nello stesso tempo, diamo la possibilità di una incentivazione nel campo della produzione del naviglio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, di questo emendamento riteniamo siano possibili due interpretazioni: la prima nel senso che il maggior coefficiente di rivalutazione, già definito dalla Commissione nella misura di 150 con carattere di generalità, verrebbe limitato al solo settore del naviglio, mentre per gli altri settori tale coefficiente verrebbe ridotto a 50. Qualora da parte dei proponenti, l'interpretazione fosse questa, inequivoca e naturalmente risultante agli atti, il Governo sarebbe anche disponibile ad accettare questo emendamento.

Il Governo è, invece, nettamente contrario ad una seconda possibile e più probabile

ipotesi di interpretazione di questo emendamento, quella cioè che prevederebbe una somma del secondo coefficiente al primo. È evidente che, in tal modo, comportando nuovi oneri, si dilaterrebbe la spesa in maniera pesante, con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato anche in riferimento all'emendamento 2.1, esaminato poco fa. In questo caso il Governo esprimerebbe parere decisamente contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi perdoni, ma ritengo che invece di fare una questione di interpretazione, che è cosa sempre molto complessa, delicata e difficile, sarebbe opportuno che il Governo proponesse un suo emendamento che chiarisse esattamente questi concetti e che potrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea. Diversamente il testo della legge sarà quello che verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. È vero che gli atti parlamentari hanno la loro importanza, ma le interpretazioni potranno essere diverse.

Pertanto, onorevole Sottosegretario, vorrei sapere se intende presentare un emendamento. Diversamente metterò ai voti l'emendamento 3.1, con l'avvertenza che su di esso il parere della 5ª Commissione è stato negativo.

FRACANZANI, *NI, sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questa fase il Governo non ritiene di proporre un apposito emendamento. Pertanto, anche coerentemente al parere espresso dalla Commissione bilancio e dal relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Uditi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, chiedo ai presentatori dell'emendamento 3.1 se insistono per la votazione.

RUFFINO. Insisto per la votazione dell'emendamento.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Ritiro la mia firma dall'emendamento 3.1.

GHERBEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Io invece insisto per la votazione.

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Ritiro la mia firma dall'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Ruffino e Gherbez.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri,

abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore all'anno 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 50 volte il valore all'anno 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al gennaio 1948 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 40.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto capoverso sostituire le parole: «coefficiente di rivalutazione 1,90» con le altre: «coefficiente di rivalutazione 1,45».

4.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ, BRUGGER

Al sesto capoverso sostituire le parole: «al gennaio 1948» con le altre: «al 1938» e le

parole: «coefficiente 40» con le altre: «coefficiente 200».

4.2 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che sull'emendamento 4.2 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

* RUFFINO. Le confesso, onorevole Presidente, che la 5ª Commissione ha dato parere contrario, perchè non ha capito assolutamente la sostanza e il significato profondo di questo emendamento, fermandosi soltanto alla superficie. L'emendamento 4.2 (parto dunque dall'illustrazione del secondo emendamento) recita così: «Al sesto capoverso sostituire le parole «al gennaio 1948» con le altre «al 1938», e le parole «coefficiente 40» con le altre «coefficiente 200». La Commissione bilancio, esaminando superficialmente l'emendamento, ha ritenuto che aumentare da 40 a 200 volte il coefficiente comportasse un maggior onere per lo Stato, ma non ha tenuto presente che la valutazione del coefficiente di aumento è rapportata non al 1948, ma al 1938, il che comporta, onorevole Sottosegretario, non un onere a carico dello Stato, ma viceversa una diminuzione di spesa a favore dello Stato stesso.

Allora vi chiederete perchè ho presentato insieme ad altri colleghi questo emendamento. Il motivo è che esso si ricollega all'emendamento 4.1, in cui chiediamo che venga diminuito il coefficiente da 1,90 a 1,45. Facciamo questo per un puro motivo di giustizia, perchè riteniamo che con questi due emendamenti si ristabilisca un equilibrio, una giustizia, una minore discriminazione tra tutti i profughi danneggiati da eventi bellici. Diversamente, mantenendo il testo così come è stato varato, questa discriminazione si verifica.

Avevamo proposto con la collega Gherbez un altro emendamento che, pur comportando un maggior onere, veniva compensato dagli emendamenti 4.1 e 4.2.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Credo che questi emendamenti vadano nella direzione di una maggiore giustizia, di

una equiparazione di trattamento tra i danneggiati per i diversi eventi bellici. Riteniamo che sia ingiusto dare molto di più ad alcuni e molto di meno ad altri, specialmente ai profughi della Venezia-Giulia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *ff. relatore*. Il parere del relatore è favorevole a entrambi gli emendamenti, perchè ritiene che rispondano ad una stessa logica e servano a fini equitativi per provvedere in maniera migliore soprattutto per coloro che hanno subito danni in epoca precedente al 1950.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 4.1. Invece per il 4.2 il Governo è del parere della Commissione bilancio, nel senso che questo emendamento comporta variazioni che praticamente presuppongono paragoni tra epoche e situazioni difficilmente comparabili e che, se anche non con matematica certezza, con molta probabilità possono comportare nuovi oneri.

In questo senso, per i motivi citati a proposito degli emendamenti precedenti, mentre il Governo conferma il parere favorevole all'emendamento 4.1, si associa al parere della Commissione bilancio per il 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

Non è approvato.

GHERBEZ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

È approvato.

Art. 6.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento garantito dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sopprimere la parola: «garantito».

6.4

IL GOVERNO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: «30 giugno 1983» con le altre: «30 giugno 1985».

6.1 SAPORITO, GARIBALDI, BEORCHIA, TONUTTI

All'ultimo capoverso sostituire le parole: «il 30 giugno 1983» con le altre: «il 31 marzo 1985».

6.2 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ, BRUGGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai 2/3 del tasso ufficiale di sconto».

6.3 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ, BRUGGER

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA. L'emendamento 6.1 si illustra da sè.

GHERBEZ. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 è abbastanza chiaro, ma voglio rilevare che con esso si è voluto portare a due terzi il tasso ufficiale di sconto, anzichè al 100 per cento, per non eccedere troppo nelle facilitazioni, evitando di creare privilegi, là dove invece vogliamo equità di trattamento.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, tenendo conto che sugli emendamenti 6.1 e 6.2 è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione per mancanza di copertura.

RUFFINO. Ma si tratta solo di un termine diverso.

MURMURA, ff. relatore. Signor Presidente, non ho capito bene il parere della Commissione bilancio, perchè in sostanza il testo

della Commissione parla di un «decreto da emanare entro il 30 giugno 1983». Con l'emendamento 6.2 si propone di spostare la data al 31 marzo 1985 e questo mi pare logico dal momento che il 30 giugno 1983 è già passato. Quindi il mio parere non può che essere favorevole agli emendamenti 6.1 e 6.2; è poi favorevole al 6.3 e al 6.4 del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è contrario agli emendamenti 6.1 e 6.2 perchè con essi si mira a stabilire una soglia minima per il tasso di interesse, cosa che contrasta sia con le disposizioni generali della legge n. 16 del 1980, sia con questo testo unificato, almeno come è stato licenziato dalla Commissione.

Non posso certo dare un'interpretazione autentica del parere della Commissione bilancio, ma probabilmente questo parere nasce dal ragionamento che viene prefissata una soglia minima rispetto ad una generale discrezionalità della normativa precedente. In questo senso esprimo parere contrario.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, sul quale si sono dichiarati favorevole il relatore e contrario il Governo, mi è stato chiarito che la 5ª Commissione non aveva espresso parere contrario e perciò correggo quanto ho detto prima. Domando pertanto al rappresentante del Governo se ritiene di esprimere ancora parere contrario all'emendamento 6.1.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ritiene di esprimere ancora parere contrario per le motivazioni espresse prima.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RUFFINO.** Signor Presidente, esprimo voto favorevole sull'emendamento 6.1 presentato dal collega Saporito e da altri senatori perchè può benissimo sostituire l'emendamento 6.2, a firma mia e di altri colleghi, che prevedeva un termine diverso (il 31 marzo 1985 invece del 30 giugno 1983) e che ritiro.

Devo manifestare la mia contrarietà per l'atteggiamento del Governo perchè nell'articolo 6 si dice: «Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983...». Non capisco come si possa prevedere un tempo futuro — stabilirà — con un decreto da emanarsi entro un tempo passato. Credo che qui vi sia una evidente contraddizione. Se il disegno di legge avesse detto: «Il piano e le modalità di ammortamento sono stabilite con i decreti emanati dal Ministro del tesoro al 30 giugno 1983», si sarebbe trattato di un qualcosa su cui avrei potuto concordare, ma, in questo modo, la dizione dell'articolo non ha alcun senso. Per questo dichiaro di votare a favore dell'emendamento 6.1.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 6.1. Forse non so leggere, ma a me sembra che i due emendamenti 6.1 e 6.2 si riferiscano allo stesso punto e hanno quindi lo stesso valore.

RUFFINO. Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 6.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 7

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonchè curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge».

È approvato.

Art. 8

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per mancanza di legittimazione o per insufficiente documentazione, sarà liquidato dalle due commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi dai territori ceduti alla Jugoslavia.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'Accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del Trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la parola: «tre» con l'altra: «quattro».

8.2

BEORCHIA

Sopprimere il quinto e il sesto comma.

8.3

IL GOVERNO

Al sesto comma sostituire le parole: «di territori ceduti alla Jugoslavia» con le altre:

«già residenti nello stesso comune del richiedente».

8.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Al settimo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le altre: entro centoventi giorni».

8.4 IL GOVERNO

Invito i presentatori a illustrarli.

GHERBEZ. Signor Presidente, si tratta di precisare la norma rispetto alla situazione esistente. L'articolo a cui si riferisce l'emendamento 8.1 riguarda la dichiarazione giurata che deve venir resa dall'avente diritto con la testimonianza di quattro cittadini italiani profughi. Il testo originale diceva «dai territori ceduti alla Jugoslavia». Da esperienze sinora raccolte abbiamo constatato che le autorità jugoslave rimandavano sempre i cittadini interessati, che si recavano nei vari territori per cercare le testimonianze, al comune di origine. Per questo motivo, inserendo la precisazione che i residenti siano dello stesso comune, si aiutano i richiedenti a capire esattamente dove si devono rivolgere e nello stesso tempo si ottempera a quelle esigenze che derivano dalla normativa, diversa, esistente oggi in Jugoslavia.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *f.f. relatore*. Mi dichiaro favorevole a tutti gli emendamenti.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

- a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- b) gravi infermità o menomazioni;
- c) età.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta alla competente Intendenza di finanza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

- a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- b) gravi infermità e menomazioni;
- c) ove le perdite si siano verificate ante-

riormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona B) dell'ex Territorio Libero di Trieste;

d) il reimpiego degli indennizzi».

9.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Al secondo comma sostituire le parole: «alla competente Intendenza di finanza» con le altre: «al Ministero del tesoro».

9.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RUFFINO. Onorevole Presidente, l'articolo 9 prevede i criteri in base ai quali devono essere liquidati gli indennizzi. Secondo il testo licenziato dalla Commissione questi criteri sono i seguenti: a) la mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopraindicate, criterio che riteniamo sommamente equo perchè è giusto che chi ancora non ha ottenuto indennizzi goda di una posizione di priorità rispetto agli altri; b) gravi infermità o menomazioni, criterio che condividiamo pienamente; c) l'età. Nella nostra proposta emendativa era stato soppresso quest'ultimo criterio.

Ho ascoltato con interesse il collega Beorchia e prendo atto delle ragioni che sono alla base delle sue considerazioni e delle sue osservazioni. Dico subito che non ho alcuna difficoltà ad inserire come terzo criterio differenziatore nella distribuzione degli indennizzi quello dell'età, anche se mi permetto di far osservare che esso è di relativa efficacia in quanto ormai quasi tutti i profughi sono in età avanzata e perchè spesso, alle spalle delle persone anziane, vi sono gli eredi ben più giovani, che di fatto sarebbero i veri beneficiari dell'indennizzo.

Ripeto, però, che se i colleghi che con me sono firmatari dell'emendamento 9.1 accettano il terzo criterio differenziatore dell'età, non ho alcun problema a modificare l'emendamento stesso.

Invece mi sembra che la sostanza del nostro emendamento riguardi il terzo criterio informatore, che potrebbe diventare il quarto: «c) ove le perdite si siano verificate ante-

riormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona B) dell'ex Territorio Libero di Trieste» e l'altro criterio: «d) il reimpiego degli indennizzi». Sul reimpiego degli indennizzi mi sembra, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, che non vi sia alcuna osservazione da fare. Ritengo infatti giusto adottare come criterio differenziatore e come criterio di priorità il privilegiare coloro che reimpiegano gli indennizzi.

Mi sembra poi che il punto fondamentale sia l'attribuzione di un criterio di priorità per coloro che hanno subito i danni anteriormente al 1950. Infatti sono questi i danni più gravi, quelli che ancora oggi pesano su queste povere e disgraziate famiglie. Ritengo quindi giusto che il criterio da noi indicato trovi accoglimento e consenso da parte dell'Aula.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.2. Se mi consente, però, vorrei fare un collegamento tra l'emendamento 9.1 e l'emendamento 9.2. Mi sembra che mentre l'emendamento 9.1 afferma nella premessa di sostituire integralmente l'articolo 9, in realtà invece sostituisce soltanto il primo comma. Voglio pertanto anticipare il mio parere favorevole sull'emendamento 9.1 con questa precisazione: che si intenda che la modifica introdotta dall'emendamento 9.1 riguarda il primo capoverso, mentre non va a toccare il secondo capoverso che raccomandando venga modificato con l'emendamento 9.2 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, è d'accordo?

RUFFINO. Condivido quanto detto dal sottosegretario Fracanzani.

GHERBEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Esprimo sull'emendamento 9.2 la perplessità del mio Gruppo poichè le sedi delle intendenze di finanza decentrate erano certamente più vicine agli interessati;

ecco perchè ci eravamo riferiti precedentemente a questa soluzione.

Vorrei, quindi, richiamare l'attenzione del Governo affinché prenda in esame la proposta che, anzichè al Ministero del tesoro, le domande si presentino alle direzioni provinciali del tesoro. Se l'emendamento è formulato in questi termini noi possiamo essere d'accordo. Le sedi alle quali gli interessati devono rivolgersi devono essere le più vicine, senza la necessità di ricorrere alle sedi romane, poichè i profughi sono sparsi in tutta l'Italia e quindi, così facendo, sarebbe facilitato l'iter delle pratiche.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando si dice «Tesoro» ci si riferisce agli uffici periferici.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, sono favorevole ad ambedue gli emendamenti, con la precisazione che l'emendamento 9.1, presentato dai colleghi Ruffino, Garibaldi, Gherbez e Brugger, si intende sostitutivo soltanto del primo comma.

Circa l'emendamento del Governo voglio qui ricordare — pur esprimendo un parere favorevole per quanto ora detto dal rappresentante del Governo — che sempre, per il risarcimento anche dei danni di guerra, si sono interessate le intendenze di finanza e non il Ministero del tesoro, se non per i ricorsi in seconda istanza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

BEORCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Esprimo voto contrario all'emendamento, poichè non è stato accolto il suggerimento di mantenere il criterio dell'età che è un criterio di giustizia sostanziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ruffino e

da altri senatori, con l'avvertenza che è inteso a sostituire solo il primo comma dell'articolo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

È approvato.

Prima di passare agli articoli successivi, poichè l'articolo 11 riguarda la copertura e l'Assemblea ha ritenuto di approvare un emendamento per il quale la 5^a Commissione aveva fatto presente non esservi copertura, sospendo la discussione di questo provvedimento che sarà ripresa dopo che avremo esaurito la discussione del disegno di legge che segue nell'ordine del giorno.

La 5^a Commissione è convocata immediatamente per esaminare i problemi che derivano dalla copertura del provvedimento al nostro esame.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia» (522)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, affrontiamo l'argomento dell'applicazione della direttiva comunitaria in materia creditizia con un grave e colpevole ritardo. Possiamo parlare di colpevole ritardo perchè lo stesso ha comportato una condanna del Governo italiano da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee che si è pronunciata con la sentenza del 1º marzo del 1983.

La colpevolezza di questo ritardo, sanzionata dalla condanna della Corte di giustizia, è stata determinata essenzialmente da un comportamento della maggioranza nella precedente legislatura che ha preteso di collegare l'applicazione della direttiva comunitaria con la risoluzione del problema della parificazione del trattamento del regime penale e civilistico delle banche pubbliche e private. È questo un problema grave e ben conosciuto da decenni, che per la maggioranza ha assunto un carattere più acuto solo quando ha investito e coinvolto i vertici di alcuni

istituti bancari ed in particolare delle casse di risparmio e della loro associazione, l'Italcasse.

Il ritardo è colpevole anche perchè l'urgenza di risolvere la questione del regime pubblico o privato dell'attività bancaria nella precedente legislatura sembrava aver assunto un carattere di sussidiarietà all'applicazione della direttiva comunitaria. Sussidiarietà che non aveva ragione di essere, tanto che la proposta che allora fu avanzata anche dal nostro Gruppo e dal relatore senatore Visentini fu quella di separare le due questioni e di dare la precedenza all'attuazione della direttiva comunitaria; ed ora è scomparsa poichè quello che era stato respinto nella precedente legislatura è stato senza difficoltà accolto in questa, per cui, pur essendovi un disegno di legge presentato dalla maggioranza che riproduceva il testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, si è convenuto che fosse più opportuno e giusto procedere, intanto, all'attuazione pura e semplice della direttiva comunitaria lasciando impregiudicata la questione del carattere privato o pubblico dell'attività bancaria.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue BONAZZI). Come si spiega questo diverso comportamento? Molto semplicemente: la questione della responsabilità degli amministratori di alcune casse di risparmio e in particolare dell'Italcasse è stata risolta diversamente. Quindi, quello che nella precedente legislatura pareva un vincolo insolubile è scomparso. Le due cose possono procedere separatamente. E sta bene che procedano separatamente — noi l'avevamo chiesto anche nella precedente legislatura — purchè questo non voglia significare il rinvio senza alcun termine di una soluzione chiara della questione del regime privato o pubblico dell'attività bancaria che resta un problema di politica creditizia e di politica penale, anche se ora non interessa più i vertici della gestio-

ne di alcuni grandi istituti di credito ma interessa, come ha sempre interessato, l'attività di più o meno modesti funzionari di banca che vengono coinvolti in reati molto gravi in modo diverso, a seconda che siano funzionari di banche che agiscono in regime di diritto privato o di banche che agiscono in regime di diritto pubblico.

È vero che la Corte di cassazione ha in qualche modo risolto drasticamente questo problema affermando che in definitiva il carattere pubblico o privato dell'attività bancaria non dipende tanto dal regime pubblico o privato in cui è collocato l'ente, quanto dalla natura degli atti compiuti. Tuttavia la questione resta aperta per una soluzione che sia corrispondente ai principi costituzionali e ai

caratteri che l'attività creditizia è venuta sempre più assumendo.

Questo vuol dire che, per parte nostra, riteniamo che sia comunque urgente e importante che, una volta adempiuto quest'obbligo, ormai ritardato oltre il lecito, essendo intervenuta una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, si proceda senza indugi ad affrontare quel problema, in modo da non restare invischiati in questa contrapposizione tra pubblico e privato, ma collocando — come d'altra parte è stato autorevolmente indicato sia in questa sede, durante la precedente legislatura, sia in sede dottrina dal nostro collega senatore Bonifacio — l'attività creditizia in un'area che è sua propria, che non può essere identificata nelle tradizionali categorie del pubblico e del privato, ma richiede, di conseguenza, una regolamentazione originale.

Questa osservazione mi consente di accennare a una delle finalità che si propongono i nostri emendamenti in parte concorrenti, in parte alternativi alla proposta del Governo e all'obiezione che ci è stata fatta, (del cui significato tuttavia prendo atto, poichè non ci si dice che gli emendamenti che abbiamo presentato sono improponibili nel merito). Leggo testualmente l'obiezione che ha espresso il Sottosegretario in Commissione: «A prescindere da ogni valutazione di merito» — quindi impregiudicato il merito — «va rilevato che le modificazioni proposte esulano dal campo di applicazione della direttiva comunitaria... e comportano una revisione della legislazione bancaria che potrà e dovrà essere affrontata in sede di riforma generale della legislazione».

Quindi l'obiezione che viene fatta riguarda la collocazione in questa sede, non il merito. Naturalmente noi ne prendiamo atto per sottolineare che, nell'ipotesi in cui i nostri emendamenti, almeno i più rilevanti e significativi, siano respinti, questo non vorrebbe dire, da parte del Governo e della maggioranza, (se si associerà all'opinione del Governo), una reiezione nel merito, ma soltanto che si ritiene che tali norme non debbano essere introdotte in questo provvedimento.

Questo argomento ed il rinvio alla riforma generale della legislazione bancaria, tuttavia,

non mi convince. Pur delineando la legge bancaria del 1936 un sistema coerente e organico di regolamentazione della attività bancaria, frutto di un ripensamento critico conseguente ai disastri che si verificarono nel collegamento tra sistema bancario e attività industriale attorno agli anni '30, vi sono molte ragioni per ritenere che ormai quella legislazione, che ha avuto una sua validità, debba essere profondamente modificata.

Qualcuno di voi forse ha assistito o ha avuto notizie di una molto acuta relazione tenuta dal collega onorevole Minervini, non in veste di deputato, ma di esperto, di specialista in questa materia, per conto della Associazione bancaria italiana, nel corso della quale, attraverso precisi interrogativi ed un'analisi degli anacronismi e dei problemi — compreso quello della definizione del carattere dell'attività creditizia: se cioè fosse pubblica, privata o di altra natura — giungeva alla conclusione che i tempi sono maturi per affrontare una riforma della legislazione bancaria. Si chiedeva però anche se ci sono le condizioni politiche per farlo.

Non vorrei, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, che la proposta di rinviare l'esame di alcune delle modificazioni che suggeriamo alla riforma generale della legislazione bancaria sia un modo come un altro per rimuovere il problema ed eludere la questione.

Non c'è dubbio che affrontare l'impegno della revisione di una legislazione bancaria coerente ed organica come quella del 1936 richiede il possesso di un altrettanto chiaro disegno di riforma, il che non vuol dire che questa debba essere attuata in un solo provvedimento e non possa procedere — come forse è più opportuno e possibile, dato lo stato delle posizioni delle forze politiche in questa materia — attraverso modificazioni che anticipino alcuni aspetti del nuovo assetto e abbiano anche un carattere sperimentale.

È quanto ci siamo proposti e ci proponiamo con gli emendamenti che abbiamo presentato. Aggiungo che è un modo troppo burocratico di intendere l'attuazione delle direttive comunitarie quello di dirci che alcune cose che proponiamo non sono contenute

nelle direttive. Per alcune ci si dice, per di più, che non sono contenute nelle direttive, ma sono all'esame degli organi comunitari per la emanazione di nuove direttive. Perché allora non anticipare questi orientamenti e cercare di influire sulle decisioni degli organi comunitari mediante l'iniziativa legislativa? Perché l'attuazione di una direttiva comunitaria non può essere l'occasione per modificazioni o assestamenti della legislazione nazionale?

Credo anzi che si debba dire che gli orientamenti comunitari sono influenzati dagli indirizzi di quelle legislazioni bancarie, nell'ambito della Comunità, che realizzano esperienze più avanzate, che introducono nel loro sistema creditizio modificazioni più adeguate al ruolo che il sistema creditizio svolge nei singoli paesi e tende a svolgere nella Comunità. Quindi la introduzione di innovazioni non solo non è in contraddizione ma può consentirci di svolgere un ruolo di iniziativa nei confronti degli altri paesi; un ruolo che, bisogna dire, l'Italia ha finora mancato di svolgere anche per ragioni obiettive, ma soprattutto perchè non vi è mai stato uno sforzo di aggiornamento, di anticipazione delle modificazioni.

Valga per tutti il fatto che manteniamo, come criterio per l'autorizzazione all'apertura di istituti di credito nazionali e non, quello delle esigenze economiche di mercato e siamo stati indotti a chiedere il massimo di proroga per continuare ad applicare questo criterio che è tra quelli esclusi dalla direttiva comunitaria.

In parte gli emendamenti che proponiamo corrispondono a quelli proposti dal Governo e in parte no. Con riserva di illustrarli più ampiamente, se necessario, in sede di esame di ciascun articolo, faccio solo alcuni cenni per richiamare i punti principali di questi emendamenti.

Uno dei più rilevanti — lo richiamo soltanto perchè ho già dedicato una parte del mio intervento a questo argomento — è quello col quale chiediamo di sopprimere il richiamo esplicito al carattere di impresa dell'attività creditizia. La direttiva comunitaria non comporta l'affermazione di questa qualificazione e tanto meno comporta che da questa

qualificazione discenda il carattere privato o pubblico dell'attività. D'altra parte — lo abbiamo detto ripetutamente e lo ripetiamo anche qui — che l'attività creditizia sia attività di impresa è pacifico, è nel nostro sistema, emerge dalle norme che regolano l'attività creditizia, nel codice civile, emerge da tutto l'ordinamento, comprese le norme costituzionali.

Abbiamo presentato questo emendamento tenendo conto soprattutto del fatto che insistentemente, nella precedente legislatura ed in questa, si è voluto attribuire al richiamo del carattere di impresa, che per noi è pacifico, il significato di una collocazione dell'attività creditizia nell'area privata. Ora riproponiamo l'emendamento in Aula perchè, come è detto nella relazione — e di ciò prendiamo atto — sia ripetuto in modo che non rimangano dubbi che questo richiamo non ha il significato che qualcuno ha voluto attribuirgli. Quindi resta evidentemente aperta la questione della qualificazione della natura dell'attività creditizia nel nostro ordinamento.

Se queste dichiarazioni verranno ripetute qui, come immagino, non insisteremo per la votazione del nostro emendamento perchè la sua eventuale reiezione non assuma proprio il significato contrario rispetto a quello che noi gli attribuiamo. Non si comprende, tuttavia, perchè si debba ripetere in modo così suggestivo, mettendo tale frase proprio a capo del primo punto della delega, che la attività creditizia ha natura di impresa, quando questo è pacifico nel nostro ordinamento e nessuno lo contesta.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti modificativi delle direttive comunitarie per rendere più trasparenti e definite le condizioni con le quali può essere concessa un'autorizzazione alla apertura di sedi di istituti creditizi. Con essi si prevedono condizioni generali e aggiuntive, anche in rapporto alla particolare natura di alcuni istituti di credito, quali la definizione dei fondi minimi sufficienti, anche differenziati tra le diverse categorie, e la determinazione di cosa si intenda, ai fini dell'autorizzazione, per capitale proprio. Noi proponiamo che queste condizioni, che d'altra parte sono di fatto e di

diritto attribuite alla Banca d'Italia sulla base di orientamenti che vengono definiti volta per volta e periodicamente, siano attribuite ad un organo che ha responsabilità politica, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nell'ambito dell'applicazione della direttiva comunitaria va sottolineato un aspetto importante, che è quello per cui si richiede che ciascuna legislazione nazionale contenga norme per verificare il carattere di competenza e di onorabilità delle persone che effettivamente determinano la direzione dell'ente. A noi pare che in questa parte della direttiva sia implicita anche la richiesta che si esercitino indagini penetranti ed esaurienti al fine di individuare chi siano queste persone anche attraverso l'indagine sulla composizione azionaria che concorre alla formazione del capitale delle società creditizie. È il caso di ricordare come dalla possibilità di mascherare l'effettiva titolarità sono derivate alcune delle vicende più disastrose che hanno colpito il nostro sistema bancario. A queste finalità si ispirano i nostri emendamenti: finalità, quindi, di introdurre elementi di riforma del sistema bancario che siano coerenti e collegati alle materie indicate nella direttiva comunitaria e sviluppo delle direttive comunitarie in modo da garantirne il massimo di efficienza.

È con questa ispirazione che, raccogliendo anche alcune indicazioni contenute nel parere della 1ª Commissione, abbiamo elaborato un testo alternativo e emendamenti subordinati. Tra questi voglio indicare particolarmente, anche se riguardano un aspetto soltanto dell'attuazione della direttiva comunitaria, e derivano dal parere della 1ª Commissione, gli emendamenti che per la prima volta presentiamo in Aula e che tendono a indicare specificamente, tra le cause che escludono il requisito di onorabilità per la nomina negli organismi dirigenti degli istituti bancari, l'essere sottoposti a misure previste dalle leggi contro la mafia e l'essere incorsi in condanne per reati contro l'ordine pubblico, nell'ambito dei quali è collocato anche il reato di appartenenza ad associazioni mafiose.

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni per cui abbiamo proposto modificazioni e

che giustificheranno, se non saranno accolte, il voto d'astensione del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente la Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico e invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agnelli, Alici, Aliverti, Andriani, Angeloni, Argan,

Baldi, Battello, Bausi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Bernassola, Boggio, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Bozzello Verole, Brugger, Buffoni, Butini,

Cali, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Cartia, Castelli, Castiglione, Cavaliere, Cengarle, Cimino, Cioce, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Condorelli, Costa, Crocetta, Cuminetti,

D'Agostini, Damagio, De Cataldo, Della Briotta, Del Noce, De Martino, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Stefano, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fallucchi, Fanfani, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola Antonio, Ferrara Salute, Filetti, Fiocchi, Fontana, Foschi, Fosson,

Gallo, Garibaldi, Gherbez, Giacchè, Giacometti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinielli, Gozzini, Granelli, Grassi Bertazzi, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Iannone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lapenta, Leopizzi, Lombardi, Loprieno,

Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Mascagni, Mascarò, Melandri, Melotto, Mezzapesa, Mitterdorfer, Mondo, Monsellato, Montalbano, Murmura,

Nepi, Neri, Nespolo, Novellini,

Orlando,

Pagani Antonino, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pavan, Petrarà, Petrilli, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pintus, Pistolese, Pollastrelli, Postal, Prandini,

Ranalli, Rebecchini, Ricci, Riggio, Riva Dino, Romei Carlo, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Santonastaso, Scamarcio, Scevarolli, Scoppola, Segà, Signori, Spano Ottavio, Spitella,

Taramelli, Taviani, Toros, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valitutti, Vassalli, Vecchi, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Viola, Vitale, Vitalone, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Anderlini, Cascia, Di Nicola, Donat Cattin, Fassino, Gianotti, Girardi, Malagodi, Meriggi, Ongaro Basaglia, Papalia, Pingitore, Riva Massimo, Sclavi, Tanga, Torri, Valiani, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Masciadri.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brugger. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere un breve chiarimento in ordine alla relazione che accompagna questo disegno di legge. Infatti il relatore meticolosamente ha enunciato i punti di vista principali che riguardano l'emendamento da me proposto alle due Commissioni che hanno discusso e giudicato questo disegno di legge. Avevo presentato una proposta di emendamento riguardante la clausola di salvaguardia delle competenze speciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il relatore ne fa menzione nella sua relazione e ritengo che il punto di vista della Commissione, o delle Commissioni riunite 2ª e 6ª, sia molto importante.

Voglio perciò chiedere al Governo, quando replicherà, se vi è o meno il suo avallo di questo punto di vista. Le due Commissioni sono di questo avviso: «Con riferimento, poi», dice la relazione, «alla questione della salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le Commissioni hanno ritenuto che il non accoglimento dello specifico emendamento in proposito presentato sia da intendere nel senso che il legislatore statale è sempre tenuto al rispetto delle competenze regionali, e che la mancata esplicita formula di salvaguardia dovrebbe divenire regola costante nella legislazione dello Stato proprio per il rispetto che lo Stato deve avere, anche e soprattutto nell'esercizio della potestà legislativa, per le norme costituzionali in genere e per quelle concernenti l'ordinamento delle autonomie regionali in questa sede specificamente rilevanti».

Io mi posso dichiarare d'accordo con questo punto di vista espresso dalle Commissioni e perciò non ho ripresentato l'emendamento che avevo proposto alle due Commissioni. Infatti questo punto di vista mi può convincere, però il Governo lo deve avallare. In proposito ho però dei dubbi anche perché appena una settimana fa, in occasione della discussione della legge sul condono, questa clausola di salvaguardia era stata ritenuta una questione molto importante. Se però il punto di vista delle due Commissioni viene accolto e avallato anche dal Governo, mi sento tranquillo per l'avvenire, dato che ciò significherebbe che queste clausole non hanno alcun valore.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Battello?

BATTELLO. Richiamandomi alle norme regolamentari, voglio chiedere alla Presidenza un chiarimento: in sede di discussione in Commissione avevo sottoscritto l'emendamento cui ha fatto riferimento il senatore Brugger e, in seguito alle dichiarazioni del relatore, avevo espresso riserva di ripresenta-

re eventualmente l'emendamento. Quando posso formulare lo scioglimento di questa riserva?

PRESIDENTE. Temo che la questione sia chiusa perchè i termini per la presentazione degli emendamenti sono scaduti.

BATTELLO. Voglio semplicemente dire che sciolgo la riserva nel senso che ritengo di non dover ripresentare l'emendamento, rimettendomi al chiarimento del relatore.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione può essere replicata in sede di esame degli articoli.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso della sua replica, può, se lo ritiene, pronunciarsi anche sulla questione posta dal senatore Brugger e dal senatore Battello.

D'ONOFRIO, relatore. Desidero replicare in termini essenziali anche all'intervento del senatore Bonazzi, unico intervento svolto nel merito in sede di discussione generale, a prescindere dalle due richieste di chiarimento, svolte dai senatori Brugger e Battello.

Dico molto brevemente, in riferimento all'intervento del senatore Bonazzi, perchè sugli emendamenti dovrò pronunciarmi in seguito, che in ordine al punto che ha tenuta molto desta l'attenzione delle due Commissioni, quello del significato da attribuire in questa sede legislativa all'espressione «carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi», a me sembra di poter confermare quanto è emerso in sede di Commissioni riunite, ossia che in questa fase, esaminando questo disegno di legge, noi non pregiudichiamo in alcun modo, nè in un senso nè nell'altro, il problema della natura giuridica dell'attività svolta dagli enti creditizi in riferimento alle conseguenze che ne derivano dal punto di vista della normativa che ad essi si applica, con particolare riferimento alla normativa penale.

Abbiamo cioè — mi sembra di poter dire — convenuto nelle Commissioni riunite sulla non rilevanza di questa formula ai fini della questione dibattuta. Peraltro, tale questione

resta oggetto di intervento legislativo che anche per quanto mi riguarda ritengo debba essere affrontato con rapidità, non fosse altro che per le sollecitazioni esplicite che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 205 del 1983, ha rivolto al legislatore perchè intervenisse su questo specifico punto. Per queste ragioni confermo l'opinione espressa in Commissione, a sua volta espressiva dell'orientamento delle Commissioni riunite.

La richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Brugger e dal senatore Battello era rivolta, per la verità, maggiormente al Governo; tuttavia mi sembra opportuno ribadire il significato dell'espressione contenuta nella relazione in riferimento a due emendamenti che erano stati presentati durante i lavori delle Commissioni e che tendevano esplicitamente ad affermare che erano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Abbiamo ritenuto nelle Commissioni che non fosse necessaria questa salvaguardia delle competenze regionali. Ci sembra, infatti, evidente che la salvaguardia delle competenze regionali in quanto tale — essendo uno degli aspetti di osservanza della Costituzione che il legislatore è tenuto ad aver presente nel corso della propria attività — non richiedeva, non richiede e non dovrebbe in astratto richiedere mai una formulazione esplicita nelle leggi approvate dal Parlamento, perchè si dovrebbe usare una clausola ancor più generale: «sono fatte salve le disposizioni costituzionali».

Intendo dire che le Commissioni riunite hanno ritenuto che la richiesta della salvaguardia delle competenze regionali sia implicita in ogni testo legislativo, fermo restando evidentemente che le disposizioni comunitarie, nella modifica sostanziale che comportano, in questo caso, dell'ordinamento del credito o di altri ordinamenti, vanno ad incidere anche sul modo di esercizio delle competenze regionali, così come incidono sul modo di esercizio e sui contenuti della legislazione statale. Le competenze regionali sul credito (esclusiva, concorrente, integrativa, di attuazione, a seconda delle varietà che possono rilevarsi nei diversi statuti) da questo punto di vista sono fatte salve. Questo è quanto

hanno ritenuto le Commissioni e questo è il motivo per il quale abbiamo chiesto ai colleghi di non insistere negli emendamenti, poiché la salvaguardia delle competenze regionali risulta implicita.

Il riferimento fatto dal collega Brugger al disegno di legge sul condono edilizio, se ho ben capito, da questo punto di vista non mi sembra conferente. Infatti in quel caso non si trattava di fare salve le competenze delle regioni, ma di disciplinare, puntualmente e nei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, la parte di principio e la parte di dettaglio, l'una di competenza statale, l'altra di competenza regionale. Analogo discorso va fatto in questa sede.

Quindi il rilievo delle competenze regionali nel condono edilizio era diverso dal rilievo della tematica regionale in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito anche ad esprimere un parere in merito al quesito posto dai senatori Brugger e Battello.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei sottolineare ancora una volta l'importanza e soprattutto l'urgenza di questo provvedimento perchè, com'è noto, è necessario neutralizzare gli effetti della condanna inflitta all'Italia con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 1º marzo 1983, per il mancato recepimento della direttiva CEE 77/780 in materia creditizia entro il prescritto termine del 15 dicembre 1979.

Si tratta quindi, con questo provvedimento, di dare corso a questa direttiva la quale prescrive tre principi fondamentali: il diritto di stabilimento, il carattere di impresa dell'attività degli enti creditizi, l'assoggettamento di tale attività al regime delle autorizzazioni. Con questo disegno di legge si conferisce quindi al Governo la delega ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge le disposizioni necessarie per dare attuazione a questi tre criteri di fondo che ho sinteticamente accennato.

Ritengo che la delega al nostro esame, a parte altri punti certamente significativi, ma che per problemi di tempo non voglio richiamare in questa sede, contenga delle precise prescrizioni che credo importante sottolineare: il carattere di impresa dell'attività degli enti creditizi, per accedere alla quale si prevede un regime di autorizzazione sulla base di requisiti obiettivi; i criteri per la designazione degli amministratori e dei dirigenti preposti all'ente, criteri di esperienza e di onorabilità; la facoltà di autorizzare, da parte degli Stati membri, l'apertura in territorio italiano di succursali di enti creditizi aventi sede in un altro Stato, facoltà peraltro subordinata al rispetto delle norme sostanziali e procedurali dettate dalla legge italiana per le succursali degli enti creditizi nazionali.

Vi è inoltre da ricordare l'importante principio della collaborazione delle competenti autorità creditizie con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità.

Desidero anche dare riscontro al quesito posto dal senatore Brugger che ringrazio per non avere ripresentato l'emendamento che aveva proposto in Commissione; desidero confermarvi che abbiamo ritenuto superfluo questo emendamento e per questo lo abbiamo pregato di ritirarlo, sulla base della logica secondo la quale il disegno di legge non concerne la modifica delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale in materia di autorizzazioni.

Il Governo si è opposto in Commissione e qui in Aula esprime parere sfavorevole ai primi cinque punti dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bonazzi, proprio per evitare di introdurre modificazioni relative a quel regime. Desidero comunque confermare in questa sede, a nome del Governo, che, evidentemente, continuano ad essere fatte salve le competenze in materia creditizia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che mi sembra sia quello che stia a cuore al senatore Brugger.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalle Commissioni riunite:

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'articolo 3, punto 3, lettera b), della direttiva, senza aver riguardo alle esigenze economiche del mercato;

2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le Casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via de-

finitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2);

4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il

coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione del sistema di autorizzazioni previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, prevedendo per tutti gli enti creditizi un'unica autorizzazione all'accesso all'attività ed al suo esercizio;

2) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di determinare le condizioni di applicazione generale al verificarsi delle quali la Banca d'Italia deve concedere l'autorizzazione;

3) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di determinare fondi minimi sufficienti diversi per categorie di enti creditizi e adeguati al programma di attività che gli enti presenteranno per ottenere l'autorizzazione;

4) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di determinare quali elementi debbano essere assimilati al capitale proprio dell'ente creditizio, anche in deroga alle vigenti norme del codice civile;

5) attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della potestà di fissare altre condizioni per l'autorizzazione in aggiunta a quelle previste dalla direttiva, anche differenziate per categorie di enti ed in relazione al tipo di operazioni che gli enti stessi intendono effettuare;

6) individuazione dei criteri generali da applicare nel periodo transitorio in relazione alle esigenze economiche del mercato;

7) prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente e di requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali. Esclusione, a quest'ultimo fine, dei requisiti di onorabilità per coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, ovvero di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e a quelli contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;

8) individuazione dei criteri per stabilire quali sono le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività creditizia, con riferimento sia alla struttura organizzativa dell'ente sia alla proprietà azionaria;

9) conseguente attribuzione alla Banca d'Italia della potestà di accertare la composizione azionaria degli enti creditizi;

10) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi;

11) motivazione del diniego di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e notifica del diniego stesso al richiedente nei termini previsti dalla direttiva comunitaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto entro tali termini;

12) coordinamento dell'articolo 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'articolo 8, numero 1), della Direttiva;

13) applicazione all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità delle norme concernenti le istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

14) modificazione del sistema di autorizzazione all'apertura di succursali o filiali che riduca la discrezionalità dell'autorizzazione e attribuisca alla Banca d'Italia sia il potere di autorizzazione sia il potere di revoca;

15) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere entro venti giorni dalla richiesta.

Il Governo comunica altresì alle Commissioni di cui al comma che precede le deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio dei poteri attribuitigli nei decreti indicati nel comma precedente ».

1.1 BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, n. 1), sostituire le parole: da « carattere » a: « ed assoggettamento di essa » con le altre: « assoggettamento dell'attività degli enti creditizi ».

1.2 BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, n. 2), sostituire le parole da: « indicazione » a: « dell'attività; » con le altre: « individuazione dei criteri per stabilire quali sono le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività creditizia, con riferimento sia alla struttura organizzativa, che alla proprietà azionaria ».

1.3 BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, n. 2) sopprimere le parole da: « in particolare » a: « finalità sociali ».

1.4 BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO

Al primo comma, n. 2), dell'articolo unico, dopo le parole: «in particolare per le Casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale», aggiungere le parole: «, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati,».

1.9 Il Governo

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, n. 2), dopo le parole: « di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese » aggiungere le altre: « e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 ».

1.5 BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, n. 2), ultima riga, sostituire le parole: « e contro il patrimonio » con

le altre: « ; contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ».

1.6 **BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO**

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, dopo il n. 2), inserire il seguente:

« (...) attribuzione alla Banca d'Italia della potestà di accertare la composizione azionaria degli enti creditizi ».

1.7 **BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO**

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, dopo il n. 6), inserire il seguente:

« (...) individuazione dei criteri generali da applicare nel periodo transitorio in relazione alle esigenze economiche del mercato ».

1.8 **BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, MARTORELLI, CANNATA, BATTELLO**

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Illustrerò gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, dato che ritengo di aver illustrato gli altri emendamenti nell'intervento in discussione generale. Mi limito a dire che con gli emendamenti 1.4 ed 1.5 si accoglie una richiesta, un suggerimento della 1ª Commissione che, nell'invitare ad individuare meglio i criteri per determinare la onorabilità e la sussistenza di questo requisito per quelle persone che effettivamente determinano l'orientamento degli istituti bancari, ha chiesto di tener conto dei limiti derivanti o comunque desumibili dalla legislazione antimafia e anticamorra.

L'emendamento 1.5 richiama appunto questa legislazione e propone di aggiungere le parole: « e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, » — quest'ultima parte può persino essere superflua, ma è una precisazione — « alle misure

previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 ».

L'emendamento 1.6, rilevato che nell'ultima parte del punto 2) si richiama tra le cause ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità il fatto di essere stati condannati con sentenza definitiva per i reati compresi nei titoli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio dal codice penale e non contro l'ordine pubblico, titolo nel quale è compreso l'articolo 416-bis che punisce l'associazione mafiosa, propone di aggiungere i reati contro l'ordine pubblico.

Mi soffermerò un po' più lungamente sull'emendamento 1.4. Il testo governativo — noi non abbiamo obiezioni su questa parte — richiede che per le persone che determinano effettivamente l'orientamento e l'attività dell'ente sussistano requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, con riferimento alla natura specifica dell'ente creditizio (Cassa di risparmio, Cassa rurale, grandi banche), alle dimensioni e all'ambito operativo dell'ente, alle sue caratteristiche operative, e agli specifici requisiti di onorabilità. Poi aggiunge (ed è questa la parte che chiediamo di sopprimere perchè suscettibile, a nostro avviso, di creare un'area di ambiguità o di definizione molto discrezionale del requisito di esperienza, e che non ci soddisfa): « in particolare per le Casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, i predetti requisiti di esperienza » (è pacifico che i requisiti di onorabilità restano gli stessi, per cui l'emendamento governativo che propone di aggiungere le parole « fermi i requisiti di onorabilità, come sopra specificato », non aggiunge niente; questi requisiti restano fermi, nessuno lo mette in dubbio, non è questo che noi discutiamo) « devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, » — ma si parla già delle dimensioni e dell'ambito operativo dell'ente — « in modo da agevolarne il carattere di mutualità e le finalità sociali ». Ma anche questo c'è già. Se i requisiti di esperienza devono essere rapportati alla carica da rivestire, quindi anche al carattere mutualistico e alle finalità sociali che hanno le Casse rurali, se devono essere

rapportati per tutti all'ambito operativo e alle dimensioni dell'ente, nella parte che proponiamo di togliere, non si dice nulla di più. Quindi è inutile dirlo, o, se si vuol dire qualcosa di più e di diverso, è qualcosa di più e di diverso che non è accettabile. Non c'è infatti ragione di creare, anche sotto il profilo dell'esperienza, un regime particolare molto indefinito per le Casse rurali e le piccole aziende di credito cooperativo.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, vorrei fare poche considerazioni sugli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.

Sul primo emendamento, il senatore Bonazzi che lo ha illustrato ha dichiarato che non vuole pregiudicare gli altri emendamenti. Quindi non mi soffermerò sull'emendamento 1.1.

Ci troviamo a discutere su un provvedimento di delega al Governo. Parlerò dopo, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge, delle critiche da avanzare al Governo per aver portato all'esame del Parlamento questa direttiva dopo sette anni, dal momento in cui ci era stata rimessa dalla Comunità europea, per le ragioni che sappiamo e che non mi soffermerò ad illustrare in questa sede, ma che sottolineerò dopo. Quindi siamo già ad una delega che deve contenere criteri e principi ben individuati. Sono pertanto d'accordo con il senatore Bonazzi sulla intenzione di non fare dell'emendamento 1.1 una questione pregiudiziale.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.2, che tende ad eliminare quell'espressione che in sede di Commissione ha determinato un dibattito piuttosto vivace, cioè l'espressione «impresa», il Sottosegretario ha ripetuto adesso che il problema è quello di precisare il concetto di impresa. Ma noi stiamo scoprendo l'America! L'azienda bancaria è infatti un'impresa; la legge bancaria parla di azienda e l'azienda è appunto una impresa. Dunque non abbiamo scoperto nulla di nuovo.

La novità della direttiva è un'altra, cioè quella di modificare l'autorizzazione che ve-

niva concessa dalla Banca d'Italia in base a criteri di maggiore rigore e più selettivi, allargandola e liberalizzandola. Se infatti con il precedente sistema l'autorizzazione sembrava quasi una concessione ora diventa un diritto da parte del richiedente se sussistono determinati requisiti personali e obiettivi. In caso di rifiuto, esiste anche il famoso silenzio-rifiuto, che viene accettato anche questa volta, come ormai sta diventando uso di questo Parlamento.

Premesso quindi che discutere del concetto di impresa sia un fatto superato, come ha detto molto bene il senatore D'Onofrio, noi vogliamo lasciare impregiudicata la questione. Perciò non mi sta bene la sua precisazione nel voler affermare il concetto di impresa. Giustamente dunque il senatore Bonazzi ha presentato un emendamento (del resto, anch'io avevo presentato un emendamento analogo) al primo comma che tende, per evitare l'espressione ambigua sulla quale qualche collega ha voluto ricamare in Commissione, sostenendo che parlare di impresa significa già entrare nel merito di impresa pubblica o privata e riaprire un discorso che per adesso è accantonato (come ha ben detto il relatore senatore D'Onofrio), a sostituire l'espressione «carattere di impresa» con l'espressione «assoggettamento dell'attività degli enti creditizi». Si tratta certamente di una semplificazione che serve ad evitare ogni dubbio.

Non sarebbe sorto il dubbio se il relatore Coco non avesse messo questa pulce nell'orecchio sostenendo che questo concetto di impresa va ad allargare il discorso laddove non volevamo arrivare. Ma poi lei stesso, onorevole Sottosegretario, ha affermato che bisogna specificare il concetto di impresa; torno a ripetere che si tratta di una questione scontata che non è necessario ribadire. Sono favorevole dunque all'emendamento 1.2, che — lo ricordo ancora — è analogo ad un emendamento presentato da me in Commissione.

Sono inoltre favorevole all'emendamento 1.4, che si riferisce all'ultima parte del punto 2), chiedendo di sopprimere le parole da «in particolare» a «finalità speciali». Non sono infatti dell'opinione, onorevole Sottosegretario, che bisogna usare la bilancia del farmacista per vedere se l'esperienza per una data

Cassa di risparmio debba essere maggiore o minore di quella per un'altra Cassa di risparmio. A mio avviso, l'esperienza deve essere uniforme, anche se è chiaro che, secondo l'importanza dell'ente, si sceglieranno persone di maggiore esperienza, ma soprattutto di maggiore onorabilità.

Se c'è un punto della direttiva che mi pare debba essere veramente sottolineato è quello relativo alla onorabilità. La direttiva batte moltissimo su questo concetto: la necessità di uomini responsabili. Abbiamo avuto in Italia i casi, che tutti conosciamo, del Banco Ambrosiano, di Sindona, eccetera. Non veniamo perciò a dire che vogliamo superare, anche se lei lo asserisce, il concetto della onorabilità nel suo emendamento. Ha detto bene il senatore Bonazzi che è superfluo, perchè il secondo punto non si riferisce soltanto alla maggiore o minore esperienza ma anche alla onorabilità.

Sono dunque d'accordo sull'emendamento 1.4: anche questo lo avevo presentato in Commissione e non l'ho ripresentato in Aula per non danneggiare ancora l'*iter* di questo disegno di legge che dopo sei anni ancora non riusciamo a portare a conclusione.

Sono d'accordo sugli emendamenti 1.5 e 1.6 perchè costituiscono integrazioni per determinare i requisiti personali in rapporto alla legge sulla mafia o sull'ordine pubblico.

Non sono favorevole, viceversa, all'emendamento 1.3, che ha illustrato il senatore Bonazzi con un certo calore, perchè mi pare che il testo delle Commissioni sia migliore, più chiaro e lasci ugualmente quella ampiezza di scelta dei requisiti personali in base a cui individuare chi ha la titolarità dell'ente creditizio.

Infine sono contrario all'emendamento 1.9 del Governo perchè non aggiunge niente di più a quello che già è detto nelle legge; può essere un chiarimento *ad abundantiam* ma è certamente ultroneo poichè è insito nella prima parte dell'articolato.

Ho dichiarato dunque come voterò sugli emendamenti che sono stati presentati e aggiungo soltanto, signor Ministro, che era tempo di arrivare non a una delega ma a un disegno di legge. Non vedo perchè, dopo sette anni, stiamo dando ancora una delega

al Governo perchè disponga in maniera definitiva in una materia che non era poi così difficile da affrontare, dal momento che siamo arrivati rapidamente a questo punto, dopo che vi siete liberati di quei vagoni che avevate attaccato alla stessa motrice cioè la riforma della legge bancaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, relatore. Esprimo dapprima il parere sul testo sostitutivo dell'articolo unico che, sebbene non illustrato *ex novo* dal collega Bonazzi, è stato ampiamente illustrato nel corso dei lavori delle Commissioni. Il parere è contrario alla sostituzione dell'articolo unico, nel testo proposto dal Governo e approvato dalle Commissioni, con il testo riproposto in questa sede dai colleghi Bonazzi ed altri per le seguenti ragioni.

I punti da 1 a 5 dell'articolo sostitutivo trattano una materia certamente concernente il credito ma essi, nel contesto dell'attuazione della direttiva comunitaria, che tende a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza bancaria, quindi a creare condizioni minime di accesso all'attività creditizia da parte di istituti nazionali ed esteri, appaiono eccedenti l'obiettivo essenziale nel momento attuale di attuazione della direttiva comunitaria. Quindi, senza entrare in particolare nel merito dei punti da 1 a 5, poichè questi trattano aspetti che meglio troverebbero esame in sede di revisione di altri principi della legislazione bancaria e poichè il mancato accoglimento di questi punti sostitutivi dell'articolo unico in nulla pregiudica l'attuazione della direttiva comunitaria, per i punti da 1 a 5 posso ribadire l'opinione, espressa durante il corso dei lavori in Commissione, contraria all'accoglimento.

Per quanto riguarda il punto 6 del testo sostitutivo, esso fa riferimento ai criteri che, in periodo transitorio, si devono seguire da parte della autorità di vigilanza in riferimento alle esigenze economiche di mercato. Come è stato già ribadito in corso di discussione questo è stato uno dei motivi di particolare difficoltà del nostro paese ad attuare la direttiva comunitaria stante, all'opposto, nel

nostro sistema il grande rilievo che le esigenze economiche di mercato hanno avuto nell'organizzazione territoriale e qualitativa dell'accesso all'attività del credito. Da questo punto di vista, dato il permanere, in regime transitorio, dei criteri finora seguiti dalla Banca d'Italia ed anche dei criteri più flessibili e meno rigorosi man mano che ci avviciniamo all'entrata in vigore effettiva dei principi della direttiva, mi sembra che vada mantenuto il sistema attuale.

Per quanto riguarda il punto 7 del testo proposto come sostitutivo, esso riproduce, come già rilevato in Commissione, il punto 2 del disegno di legge del Governo. Questa commistione tra punti che coincidono con il testo del Governo, mentre alcuni si differenziano, fa parte della logica dell'emendamento che tende a sostituire integralmente l'articolo unico.

Per quanto riguarda il punto 8 del testo proposto dal senatore Bonazzi esso trova a sua volta riferimento nel punto 2 del disegno di legge del Governo. Per quanto riguarda il punto 9 dell'articolo sostitutivo, esso concerne a sua volta materie di società per azioni e di ordinamento del credito che in questa fase non vengono in rilievo in sede di attuazione della direttiva comunitaria. Mi riferisco in particolare alla potestà di accertare la composizione azionaria degli enti creditizi.

Il punto 10 del testo Bonazzi corrisponde al punto 3 del testo del Governo. Il punto 11 corrispondente al punto 4 e il punto 12 al punto 6 per un verso e per un altro verso tende ad introdurre discipline nuove presupponendo un coordinamento comunitario anche per quanto riguarda la liquidazione delle aziende di credito. Questa però è materia estranea all'attuale direttiva e in proposito è in corso in sede comunitaria la definizione di una direttiva avente come oggetto specifico le procedure di liquidazione degli enti creditizi. Non vi è quindi necessità di coordinamento dell'articolo 67 della legge bancaria vigente con la direttiva che dobbiamo in questa sede attuare.

I punti 13 e 14 a loro volta rientrano nel criterio generale per cui il parere del relatore non è conforme, in quanto attengono ad aspetti diversi dell'ordinamento del credito e

comportano modificazioni dei poteri della Banca d'Italia. Il punto 15 corrisponde al punto 7 del testo del Governo e non pone problemi.

Ho esaminato punto per punto il testo presentato perchè l'opinione contraria a questo testo sostitutivo si può poi scomporre a sua volta in un parere più semplice su quelle parti dell'articolo unico sostitutivo che sempre il collega Bonazzi e gli altri presentatori propongono in via subordinata, nell'eventualità della reiezione dell'emendamento principale. Perciò sull'emendamento 1.2 il mio parere è contrario, perchè la locuzione «carattere di impresa» non ha in alcun modo valore precludente rispetto al tema distinto che il Parlamento dovrà esaminare, quello delle sanzioni connesse all'esercizio delle attività creditizie, e, al di là delle sanzioni penali, dell'ordinamento giuridico che circonda l'attività creditizia; così come caricare di significati non propri l'espressione «carattere d'impresa» significa dare all'attuazione della direttiva comunitaria una valenza che essa non ha e al disegno di legge del Governo attuativo della direttiva medesima un significato che esso non ha. Sopprimere espressamente la dizione «carattere d'impresa» potrebbe prestarsi a significare cose che evidentemente i proponenti non intendono, così come hanno dichiarato di non intendere in Commissione, e potrebbe assumere il significato di una volontà del Parlamento su questo punto che invece può essere messo tranquillamente da parte.

L'emendamento 1.3 mi sembra, al di là del fatto che non si è insistito su di esso in sede di illustrazione, esprima in modo diverso la formulazione del testo del Governo relativo al primo comma, n. 2), e per le ragioni già indicate in Commissione ritengo che sia preferibile la formulazione del Governo.

L'emendamento 1.4 riaffronta il problema della parte del disegno di legge del Governo relativo alle Casse rurali ed artigianali. Vi è da dire che nel corso dell'esame in Commissione di questo problema furono avanzate due esigenze da parte dei commissari. Alcuni commissari ritenevano che la formulazione del testo consentisse, in ordine alle nomine concernenti gli organi di governo delle Casse

rurali ed artigiane, di attenuare anche i requisiti d'onorabilità altrimenti prescritti in ordine alle nomine alla dirigenza di altri istituti creditizi. Fu quindi esplicitata la necessità che questa eventuale attenuazione dei requisiti di onorabilità risultasse *per tabulas*. Per la verità io ero tra coloro che ritenevano che l'attuale formulazione del testo del disegno di legge del Governo non si prestasse a questa interpretazione attenuativa dei requisiti di onorabilità in ordine alle Casse rurali; fu comunque espressa un'esigenza di chiarire in sede di Aula questo punto.

Ci fu un altro punto di discussione che concerneva invece i requisiti di esperienza che il disegno di legge del Governo gradua ed articola in due modi distinti, in via per così dire, generale, nella prima parte del punto 2), laddove chiede che i requisiti di esperienza nelle nomine in incarichi bancari debbano essere adeguati, stante la notevole varietà del sistema creditizio, alla carica da rivestire, — evidentemente si può immaginare che debba essere un'esperienza maggiore per una carica che nella vita dell'istituto è di maggior rilievo — alle dimensioni e all'ambito operativo dell'ente, stante l'evidente rilievo che ha la dimensione dell'ente sia territoriale, sia come insediamento di sportelli, sia la sua limitazione all'orizzonte nazionale, o al contrario l'apertura ai rapporti internazionali e quante altre varietà mai l'ordinamento del credito configura e la realtà concreta della vita delle aziende di credito ci può indicare.

Da questo punto di vista la carica da rivestire, le dimensioni dell'ente e l'ambito operativo dell'ente medesimo non comprendono, a mio parere, gli ulteriori requisiti che inducono ad una necessaria ulteriore flessibilità relativa alle peculiarità, che non sono di struttura, ma sono quelle del carattere di mutualità e di finalità sociale che — mi sembra di poterlo dire — non rientrano né nella carica da rivestire (perché la mutualità non è inerente alla carica), né nelle dimensioni e negli ambiti operativi, perché essendo certamente casse rurali artigiane e imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni, non è la dimensione che viene in rilievo in riferimento ad esse, ma è l'origine storico-

operativa e lo specifico ancoraggio alla realtà locale e al modo di composizione degli organi di Governo.

Per queste ragioni ritengo che l'emendamento presentato dal Governo, che chiarisce in modo esplicito ciò che a me sembrava di ritenere in modo altrettanto evidente, cioè che anche in riferimento alle nomine ad incarichi nelle Casse rurali e artigiane i requisiti di onorabilità non possono essere diversi da quelli generalmente richiesti in ordine ad altre nomine in istituti di credito, è opportuno laddove prevede una specifica differenziazione in ordine ai requisiti di esperienza, stante la non ricomprensibilità negli elementi delle dimensioni dell'ambito operativo, della natura che quindi è ontologicamente diversa dal carattere di mutualità e di finalità sociale. Per questa ragione ritengo che sia preferibile il testo originario del Governo, con l'emendamento presentato dal Governo, mentre non sia da accogliere l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 traducono — e di questo va dato atto al collega Bonazzi e agli altri presentatori — un orientamento che era largamente presente in Commissione quando si discusse dell'opportunità, forse non strettamente necessaria da un punto di vista giuridico-normativo, ma molto significativa dal punto di vista di segnale di attenzione del Parlamento alle vicende che oggi la comunità nazionale sta vivendo, di un riferimento specifico al rilievo che la legislazione antimafia ha e deve avere anche nell'attuazione di questa direttiva comunitaria. Tale orientamento, che era stato comune in Commissione e al quale il Governo si è associato, si è tradotto in due emendamenti presentati dal collega Bonazzi ed altri, per i quali esprimo parere favorevole, ritenendo che questa specifica previsione dell'esclusione dagli incarichi negli istituti di credito per i soggetti che siano stati sottoposti a provvedimenti conseguenti alla legislazione antimafia, e in particolare a coloro che abbiano commesso reati contro il patrimonio e anche contro l'ordine pubblico, (nella sua evidente significazione di codice penale attuale, l'associazione a delinquere) traduca in segnale politico

una necessità che io condivido e che, ripeto, pur non immaginando la sua indispensabilità ai fini del provvedimento in esame, è opportuno che venga ribadita.

Sono invece contrario agli ultimi due emendamenti 1.7 e 1.8. L'1.7 riproduce una parte del testo sostitutivo, e le ragioni sono le stesse, quella della composizione azionaria degli enti creditizi da accertare da parte della Banca d'Italia e quella delle esigenze economiche di mercato nel periodo transitorio.

BONAZZI. Comunico che il nostro emendamento 1.2 deve intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto concerne l'emendamento 1.1, mi richiamo alle ampie illustrazioni che ho svolto in Commissione per esprimere un parere negativo. Del resto, mi sembra che le mie motivazioni siano largamente convergenti con quelle analoghe espresse, sempre in termini negativi, dal relatore in questo momento. L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 1.3. Per quanto concerne l'emendamento 1.4, credo che siano previsti dal provvedimento in esame due precisi criteri per gli amministratori: quello della professionalità e quello della onorabilità. Questi criteri ci sembravano sufficientemente riferiti anche agli amministratori delle Casse rurali e degli enti creditizi minori.

Per quanto concerne il problema della professionalità, certo c'è anche un'indicazione di specificità di questo criterio in relazione al carattere peculiare che gli enti di varie dimensioni e di vario carattere vanno ad assumere. Questo, però, lungi dall'inficiare il criterio della professionalità che deve valere e che, secondo il testo al nostro esame, vale per tutti gli amministratori, anzi lo rafforza nel senso che questo criterio della professionalità deve poi essere parametrato in modo articolato e specifico alle singole situazioni ed alle singole esigenze degli enti creditizi

che non hanno una uniformità, ma che hanno caratteristiche particolari.

Vi è poi il problema dell'onorabilità. Anche a noi sembrava, come è sembrato al relatore, che il testo iniziale del Governo prevedesse espressamente che questo criterio dell'onorabilità dovesse essere patrimonio comune a tutti i candidati e soprattutto a tutti gli eventuali nominati e nominandi in questi enti, naturalmente comprese le Casse rurali. Siccome da parte di qualche onorevole senatore in Commissione erano stati sollevati dubbi su questa interpretazione, il Governo, per diligenza, ha voluto che non rimanessero ombre di alcun tipo e quindi ha voluto codificare in termini inequivoci, con l'emendamento presentato, il valore del criterio dell'onorabilità anche per gli amministratori delle Casse rurali.

Naturalmente questa indicazione del Governo per quanto riguarda il proprio emendamento, si pone in termini alternativi all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Mi dichiaro invece pienamente d'accordo, come il relatore, sugli emendamenti 1.5 ed 1.6 che sono l'esplicitazione di argomentazioni comuni svolte in Commissione. Esprimo parere contrario, concordando con il relatore, sugli emendamenti 1.7 e 1.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi, ribadendo che anche per me era pacifico che nel testo governativo non si modificavano i requisiti di onorabilità, sul fatto che, proprio per le ragioni che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno addotto per sostenere il testo della Commissione, si deve concludere che si creano criteri particolari per determinare le caratteristiche di esperienza degli amministratori delle Casse rurali di piccole dimensioni. Mi chiedo se non si introduca una categoria molto indefinita quando si dice che le caratteristiche di esperienza devono essere rapportate al carattere di mutualità e alle finalità sociali dell'ente creditizio.

A me pare che a questo si arrivi, con conseguenze che probabilmente gli stessi proponenti non sono in grado di valutare. Infatti la valutazione di questi criteri — che devono essere, qualora venisse mantenuta questa parte, diversi da quelli che valgono per tutte le altre, grandi e piccole, istituzioni creditizie, ad esempio per le Casse di risparmio che pure hanno fini di mutualità o fini sociali — sarà affidata a diverse considerazioni da quelle che riguardano, appunto, gli amministratori di altri enti che hanno finalità affini o identiche, per i quali il criterio dell'esperienza è rapportato alla carica da rivestire. E io continuo a ritenere — senatore D'Onofrio — che la carica da rivestire sia riferita all'ente in cui la si riveste, e quindi tenga conto anche dell'eventuale componente mutualistica, spesso meno rilevante, della funzione creditizia, alle dimensioni (il che implica anche una valutazione dell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività) e all'ambito operativo (che è la stessa cosa che viene richiamata in questa parte del provvedimento governativo).

Per questo motivo insisto sul nostro emendamento e vi invito ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per precisare la posizione del mio Gruppo in relazione al disegno di legge al nostro esame. Ho già detto che sono trascorsi sette anni dalla emanazione della direttiva CEE e, per questo, noi denunciavamo la responsabilità del Governo per il ritardo frapposto finora e per l'inerzia. Abbiamo subito perfino una condanna da parte della Corte della CEE perchè, quando si è affrontato questo problema, si è voluto ampliare il testo della direttiva inserendovi una riforma di aspetti di notevole importanza in relazione alla legge bancaria, riprendendo il discorso della differenziazione tra banchiere pubblico e privato e trovando, per di più, il modo di salvare alcuni personaggi che erano sotto processo per reati contro la pubblica amministrazione. Per tentare di realizzare questi obiettivi sono passati sette anni, siamo arrivati alla condanna della Corte della CEE, ed ora in questa sede ci troviamo di fronte ad un provvedimento di delega. Il Governo non ha avuto neanche il coraggio di presentare il disegno di legge di recepimento della direttiva comunitaria, come si è fatto

tante volte per altre direttive comunitarie.

Della direttiva comunitaria vogliamo sottolineare sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi. In essa vi sono certamente aspetti positivi come quelli che tendono a semplificare le procedure per le autorizzazioni prevedendo una maggiore liberalizzazione, mentre oggi le autorizzazioni sono concesse dalla Banca d'Italia in modo troppo rigoroso. La direttiva contiene inoltre la previsione di un allineamento alla situazione creditizia nella CEE, altro aspetto che riteniamo positivo.

Non dobbiamo però dimenticare la situazione italiana dove si registra il crollo dei valori morali, testimoniato anche da ciò che è avvenuto in Sicilia dove non era certamente onorabile l'ambiente retrostante che aveva dato luogo alla costituzione di piccoli enti creditizi.

Siamo europeisti e siamo rispettosi della Comunità. Vogliamo sottolineare certamente gli aspetti positivi della direttiva, ma dobbiamo guardare anche agli aspetti negativi che sono quelli dell'eccessiva ampiezza della delega.

Ho molta paura che, attraverso la delega, il Governo voglia ancora riaprire quelle questioni che sono state accantonate perchè le Commissioni riunite hanno deciso, di comune accordo, e all'unanimità, di stralciare la parte della direttiva comunitaria, che avrebbe potuto essere approvata e quindi recepita con legge nazionale da sette anni a questa parte, dalla più complessa riforma della legge bancaria, legge che costituisce ancora una delle migliori in materia. La direttiva comunitaria è intervenuta in questa materia non tanto per l'Italia quanto per altri paesi che non avevano una legislazione nel settore, cosa che ha dato lo spunto per un richiamo generale ad un allineamento ad alcuni principi che erano già previsti nella nostra legislazione perchè l'autorizzazione già esisteva, anche se con maggiore rigore, da parte della Banca d'Italia ed anche se nell'ambiente pubblicistico si riteneva che non si trattasse di autorizzazione ma di una concessione.

Ampliamo oggi l'autorizzazione per i nuovi istituti di credito, ma vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario che vengano rispettati i punti della direttiva ed in partico-

lare quelli stabiliti precisamente dall'articolo 3 che riguardano l'esistenza di fondi propri minimi sufficienti, la presenza di almeno due persone, e la onorabilità; si tratta di condizioni fondamentali che la direttiva ci indica e alle quali dobbiamo attenerci. Dobbiamo evitare che due contrabbandieri di Napoli possano aprire un istituto creditizio. Siamo infatti ormai arrivati a questo: con un minimo di fondi è possibile che persone di questo genere aprano un istituto di credito.

Onorevole rappresentante del Governo, abbiamo queste perplessità. Vogliamo criticare il ritardo e il sistema della delega, ma riteniamo che sia necessario recepire la direttiva. Invitiamo perciò il Governo a recepirla con la massima rispondenza ai principi della stessa e non vogliamo che il Governo — come ha fatto l'altra volta — si disperda su argomenti diversi. Il Governo dovrà sottoporre i decreti al parere delle Commissioni parlamentari, e noi saremo vigili affinché vengano rispettati i criteri fondamentali fissati nella direttiva.

Con queste osservazioni, che riguardano sia gli aspetti positivi che quelli negativi di questo disegno di legge, annunciamo l'astensione del nostro Gruppo in attesa dei decreti di attuazione sui quali soffermeremo la nostra attenzione.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Ho chiesto di parlare per esprimere la soddisfazione, anche a nome della Commissione finanze e tesoro che ho l'onore di presiedere, per il fatto che questo provvedimento finalmente venga approvato da parte del Senato della Repubblica che peraltro lo aveva già approvato nella passata legislatura congiuntamente alla parte riguardante altre norme relative alla posizione dei banchieri.

In proposito, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo repubblicano, vorrei dichiarare, anche a nome della Commissione finanze e tesoro, che vi è l'impegno, in piena sintonia con la Commissione giustizia, a ri-

prendere al più presto l'esame del disegno di legge n. 387, per la parte, del resto già approvata nella passata legislatura, riguardante il riordino delle disposizioni penali in materia creditizia. Si tratta di materia che consideriamo ugualmente urgente, come anche il relatore, senatore D'Onofrio, ha voluto ricordare all'Assemblea, non tanto per il problema in sè, ma anche per le sollecitazioni che, come legislatori, abbiamo avuto dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente la Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico:

Senatori votanti	165
Ha ottenuto voti il senatore:	
Cuminetti	133
Voti dispersi	1
Schede bianche	29
Schede nulle	2

Proclamo pertanto eletto il senatore Sergio Cuminetti.

Sui lavori del Senato

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, gli accertamenti eseguiti in questo lasso di tempo dalla 5^a Commissione in relazione ai problemi di copertura emersi nel corso della discussione del testo unificato proposto dalla Commissione dei disegni di legge nn. 84 e 103 porterebbero a concludere che l'emendamento 4.2 comporta una maggiore spesa. Tuttavia la

questione è abbastanza complessa e la Commissione bilancio si riserva di esaminarla anche perchè l'approvazione dell'emendamento 4.1 ha comportato una diminuzione di spesa. Quindi è probabile che vi sia una possibilità di compensazione che tuttavia va meditata. Chiedo pertanto di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 84 e 103 alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Covi si intende accolta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento, il seguente disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori, per essere iscritto all'ordine del giorno di domani, giovedì 11 ottobre 1984, dopo gli altri argomenti già compresi nel calendario medesimo:

Disegno di legge n. 926 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia sanitaria.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

GROSSI, RASIMELLI, GIUSTINELLI, VOLPONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che l'ex operaio delle miniere di Pietrafitta, Luigi Boldrini, di anni 68, ha estratto dal sottosuolo, in 15 anni di appassionante ricerche, reperti fossili del quaternario e del pliocene di grande valore scientifico; che tali operazioni sono state svolte con il consenso attivo dell'Enel, coltivatore del-

la miniera, e sotto il controllo egualmente appassionato e disinteressato dei professori Ambrogetti e Venturi della facoltà di geologia dell'Università di Perugia;

che la Soprintendenza è stata sempre al corrente delle ricerche, tanto da avere affidato ai sopraddetti professori il compito del controllo scientifico dei reperti e della regolarità degli scavi effettuati;

che dei reperti fossili estratti dal Boldrini è stata allestita lo scorso anno una interessantissima mostra patrocinata dalla Soprintendenza e dalla facoltà di geologia dell'Università di Perugia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se proviene dal Ministero l'iniziativa delle perquisizioni operate dalla polizia di Stato a Pietrafitta e culminate con la « scoperta » di una raccolta a tutti nota, già esposta al pubblico e della cui sede ha spontaneamente fornito la chiave lo stesso presunto reo;

se il sequestro disposto sul materiale fossile conservato a Pietrafitta prelude ad una sua valorizzazione sul posto, oppure al suo ammassamento in qualche magazzino;

se il Ministro non ritiene più opportuno sostenere e valorizzare gli enti ed i cittadini che, sotto il controllo degli organi dello Stato e delle Università, concorrono volontariamente e con passione alle ricerche archeologiche, dando alla loro opera pubblico riconoscimento.

(3 - 00574)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il 12 giugno 1984 è caduto un aereo MRCA-Tornado del 154° gruppo, 6° stormo, di stanza a Ghedi, e che nella notte tra il 26 e il 27 luglio è caduto un altro velivolo dello stesso tipo, appartenente al 156° gruppo, 36° stormo, di stanza a Gioia del Colle, si chiede di sapere:

1) quali siano i risultati delle indagini sulle cause dei due gravissimi incidenti;

2) se il Ministero abbia preso visione dei risultati delle indagini svolte per analoghi incidenti in Gran Bretagna e nella Repubblica federale tedesca e quali elementi emergano da tali indagini;

3) se il Governo ritenga di dover verificare tempi e modalità del programma di entrata in linea dei velivoli MRCA-Tornado e se ritenga di dover sottoporre gli stessi velivoli ad ulteriori prove tecniche presso gli idonei reparti dell'AMI o presso i centri esperienze nei citati Paesi alleati, *partners*, dell'Italia nel programma Tornado;

4) quali siano stati i costi, umani e materiali, degli incidenti in cui sono rimasti coinvolti i Tornado in Italia e negli altri Paesi interessati al programma;

5) se siano allo studio opportune modifiche tecniche dei velivoli in grado di superare alle deficienze che possono essere all'origine dei gravi incidenti.

(3 - 00575)

D'AMELIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Con il 31 dicembre 1984 scadranno i termini della legge che trasferisce alla GEPI circa 12 000 lavoratori di aziende fallite o in crisi.

Premesso che la mancata proroga della legge, oltre a far cessare la cassa integrazione, di fatto pone gli amministratori della GEPI nelle condizioni di dover licenziare i 12.000 dipendenti, quasi tutti meridionali;

considerato che la scadenza della suddetta legge ripropone, in tutta la loro portata, i problemi delle competenze della GEPI, del suo ruolo, della sua attività e dei relativi finanziamenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare, sollecitamente, per prorogare la legge che affida alla GEPI la gestione dei 12.000 lavoratori, al fine anche di evitare l'acuirsi di tensioni nel Mezzogiorno d'Italia.

(3 - 00576)

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato sui provvedimenti che intende assumere con l'urgenza richiesta per ovviare alle notevoli carenze tra i magistrati (1.927 conciliatori, 2.454 vice conciliatori e 605 pretori) e tra il personale di cancelleria e di segreteria (531 cancellieri, 1.788 segretari e 1.170 coadiutori).

(3 - 00577)

VECCHI, MARGHERI, DI CORATO, STEFANI, PINTUS, GHERBEZ, PETRARÀ. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che nel settore della dieselistica l'Italia conta delle aziende di prima grandezza, quali la VM di Cento (Ferrara), la Ducati meccanica di Bologna, la Isotta Fraschini di Saronno (Varese) e le Grandi Motori di Trieste e di Bari;

che nella relazione programmatica delle Partecipazioni statali per il 1985, comunicata alla Presidenza del Senato il 1° ottobre 1984, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, a pagina 151, si legge: « Nel settore della dieselistica prosegue la azione del raggruppamento VM per la concentrazione sulle specifiche linee di ricerca, sviluppo e produzione ritenute strategiche, con graduale disimpegno delle attività complementari e secondarie (motociclo, macchinario stradale, trasmissioni idrostatiche). In particolare, l'affermazione commerciale, sia interna che internazionale, delle nuove linee di prodotti dieselistici, segnatamente per impiego automobilistico, ne ha dimostrato la validità. In prospettiva, peraltro, si pongono problemi di consolidamento e di sviluppo, stante la fortissima concorrenza, specie europea e giapponese. Si rendono pertanto necessari interventi di razionalizzazione dai quali si prevede emergano esuberanze occupazionali, sia pure contenute »,

gli interroganti chiedono di conoscere:

qual è, in concreto, il piano generale di consolidamento e di sviluppo della dieselistica pubblica (marina, auto e, in prospettiva, avio) del gruppo a partecipazione statale;

quale collocazione e ruolo avranno in esso le singole aziende e quale sarà il reale andamento dei livelli occupazionali per ogni impresa;

quali programmi reali sono stati elaborati e messi in atto per la ricerca e l'impiego del diesel;

se tutto ciò risponde ad un disegno generale di rafforzamento e sviluppo della presenza pubblica in un settore strategico e di avanzata tecnologia e di salvaguardia di una mano d'opera di elevata professiona-

lità, nell'interesse generale del Paese e avendo presenti le condizioni socio-economiche delle zone in cui sono situati i singoli stabilimenti.

(3 - 00578)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BASTIANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che i giornali hanno dato larga eco alla prossima Conferenza internazionale di Ginevra dalla quale dovrebbero uscire importanti decisioni per le sorti delle radio private e che queste ultime hanno manifestato vivissima preoccupazione per le decisioni ipotizzate, che minacciano di decimarle;

che si verserebbe in questa ipotesi in un vero e proprio caso di attacco alla libertà della stampa (a cui sono state assimilate le emittenti private dalla Corte costituzionale), realizzato all'improvviso dopo anni di richieste di regolamentazione avanzate dalle stesse emittenti private,

si chiede di conoscere:

quali direttive siano state date ai rappresentanti italiani alla Conferenza di Ginevra citata;

quali garanzie si vogliono dare alle radio private, consolidate ormai da anni nel nostro Paese (a Torino vi sono ben 52 radio private), attraverso consistenti esborsi patrimoniali e avendo garantito una non indifferente occupazione, specie nel campo giovanile.

(4 - 01227)

SIGNORELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'ingegnere capo del Genio civile di Viterbo, con relazione in data 5 maggio 1977, rilevava che « esiste una situazione di pericolo » nell'attraversamento del centro abitato di Grotte di Castro da parte della strada statale n. 74, « Maremmana », e che « i fabbricati adiacenti alla strada medesima presentano alcune lesioni in facciata ed ai cornicioni per cui la situazione statica

è alquanto compromessa dal transito degli automezzi pesanti »;

che in detta relazione l'ingegnere capo del Genio civile di Viterbo ravvisava « un certo pericolo, sia per il traffico pedonale e veicolare, sia per la stabilità dei fabbricati adiacenti la strada » e che per ovviare a tale situazione constatava « che il traffico pesante potrebbe essere allontanato dal centro abitato utilizzando la esistente strada comunale Baldiniana dalla località Cipollina (bivio per Onano) alla località Villa Rossano, effettuando lavori di adattamento non di notevole entità (allargamento e bitumazione sede stradale e sistemazione degli innesti) »;

che il sindaco di Grotte di Castro, con lettera in data 21 novembre 1979, prot. 3324, inviata anche al Ministero, ricordato che « la gravità e lo stato di estremo pericolo imminente in cui è venuta a trovarsi una notevole parte del centro storico e dell'abitato di Grotte di Castro induce ad essere oltremodo allarmistici sulla effettiva portata della calamità che sta investendo questo paese », oltre l'immediata convocazione del Consiglio regionale del Lazio, l'adozione da parte della Giunta regionale del Lazio di provvedimenti urgenti, la immediata inclusione dei lavori di consolidamento dell'abitato nei programmi finanziati con il decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 1010, l'immediato e contemporaneo approfondimento degli studi geologici, chiedeva « che l'ANAS sia, finalmente, indotta a programmare la realizzazione di una circonvallazione di variante al centro abitato per il dirottamento del traffico pesante »;

che lo stesso sindaco, « declinando ogni e qualsiasi responsabilità non solo giuridica, ma anche morale ... », si sarebbe sentito « costretto, a scanso di ogni letale incertezza, ad emettere immediati provvedimenti per lo sgombero di tutta la serie di abitazioni interessate, ciò che metterebbe sul lastrico circa cinquecento persone se non di più »;

l'interrogante chiede di sapere:

se è a conoscenza che la strada statale n. 74, « Maremmana », poggia praticamente sul vuoto per l'esistenza di numerose grotte,

cantine e antichissime caverne disseminate un po' ovunque;

se è a conoscenza che la situazione tende a peggiorare con il passare del tempo, a causa delle infiltrazioni d'acqua che sgretolano la compattezza del terreno e a causa delle continue vibrazioni prodotte dal traffico degli automezzi, specialmente pesanti;

se non intende immediatamente sollecitare l'ANAS a programmare adeguati interventi per risolvere, ormai ad oltre 7 anni dal momento in cui questo gravissimo stato di pericolo è stato posto all'attenzione delle autorità competenti, i problemi di centinaia di abitanti del comune di Grotte di Castro, tutelando la loro incolumità;

se non crede che l'immobilismo degli organi competenti, di fronte alle drammatiche denunce del sindaco e dell'Amministrazione comunale di Grotte di Castro, sia da giudicare estremamente negativo e pericoloso per la sicurezza di moltissimi cittadini.

(4 - 01228)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Premesso che il gas naturale algerino arriva dal 31 dicembre 1983 e va al Nord passando dalla Sicilia, nonostante l'accordo, a suo tempo stipulato tra l'ENI e la Regione Sicilia, che stabilisce che un terzo del gas metano sia riservato all'Isola;

considerato che il consumo per usi civili di detto gas in Sicilia è ridotto per la mancata realizzazione della rete distributiva;

constatato che il CIP fa pagare di più dove si consuma meno, per cui in Sicilia il metano costa più caro che in altre parti d'Italia,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per la immediata realizzazione della rete di distribuzione in tutta la Sicilia e per rendere unico in ogni parte d'Italia il prezzo del gas algerino.

(4 - 01229)

RIGGIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che i bilanci della RAI

chiudono in rosso, con un forte passivo sempre in aumento;

considerato che nelle varie regioni esistono uffici RAI con delle redazioni complete;

constatato che a Palermo vi è una redazione formata da noti ed abili giornalisti, professionalmente molto preparati, alcuni dei quali fanno parte dei vertici dell'Ordine nazionale dei giornalisti,

si chiede di sapere come si possa giustificare il costante invio da Roma di inviati speciali, come se i giornalisti che operano *in loco* non abbiano capacità sufficienti per svolgere un normale lavoro, e come tutto ciò possa essere conciliato con il proposito degli amministratori della RAI, almeno dichiarato, di contenere le spese.

(4 - 01230)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Di fronte alla drammatica situazione dei produttori vitivinicoli, che si ripercuote negativamente sull'economia locale e su quella dell'intero Paese;

constatato che la crisi del settore è determinata, oltre che dalla contrazione del consumo interno, dagli ostacoli frapposti dai Paesi della CEE alla commercializzazione del prodotto vino;

considerato che le misure adottate dalla speciale Commissione CEE non risolvono la crisi;

rilevata la permanenza di forti disaccordi all'interno dei dieci Paesi della CEE, che rendono problematica un'adeguata soluzione del problema,

si chiede di sapere quali iniziative verranno prese se dovesse persistere il disaccordo e quali provvedimenti urgenti il Governo voglia adottare per sbloccare la situazione delle giacenze, dato che è già iniziata la vendemmia per l'anno in corso.

(4 - 01231)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se e quando verrà varato il tanto promesso « piano » per la piena occupazione,

al fine di dare una risposta concreta alle giuste richieste di lavoro di centinaia di migliaia di giovani, che vivono nell'ozio e nella disperazione;

se si vuole accogliere la proposta del Ministro del tesoro di concedere ai giovani un salario ridotto di primo impiego al fine di garantirne la piena occupazione.

A parere dell'interrogante, il problema occupazionale dei giovani va posto al primo punto del programma di Governo ed è necessario adottare una pronta ed adeguata soluzione.

(4 - 01232)

BATTELLO, LOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che, con lettera del 15 dicembre 1959 (protocollo n. 44571/PT 3/R), il capo del servizio patrimoniale dell'UNRRA-CASAS aveva comunicato agli assegnatari del complesso edilizio del comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) di essere stati ammessi al riscatto degli alloggi;

che tale comunicazione era stata fatta, come scritto nella lettera, « in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici »;

che, in relazione a ciò, l'Istituto autonomo case popolari di Gorizia aveva deliberato la cessione in proprietà dei suddetti alloggi;

che però l'Intendenza di finanza di Gorizia, con lettera dell'11 settembre 1984 (protocollo n. 15094 Rep. III) indirizzata al suddetto Istituto, ha comunicato non essere possibile dar corso alla procedura, sull'asserito riflesso che la lettera dell'UNRRA-CASAS, poichè « risulta redatta su un modello ciclostilato in cui era prestampata anche la firma del funzionario responsabile del servizio », deve essere ritenuta priva di valore legale;

che, a fronte di ciò, l'Istituto autonomo case popolari di Gorizia ha subordinato il prosieguo della procedura all'ipotesi che gli interessati « possa(no) reperire la minuta originale del documento con la firma autografa giacente presso l'archivio degli Enti soppressi in Roma »;

che appare del tutto incoerente che un atto pubblico proveniente da un ufficio

pubblico (agente, nella specie, in nome e nell'interesse del Ministero), che ha creato da ormai oltre vent'anni legittime aspettative (se non specifici diritti) in capo ai plurimi destinatari della suddetta lettera (ancorchè ciclostilata), possa esser posto nel nulla giuridico da altro ufficio pubblico, in buona sostanza affermando il principio che spetta al privato destinatario di atto pubblico l'onere di verificarne la legittima provenienza e la formazione, addirittura addossando ad esso privato assurdi oneri di cosiddetto « reperimento » (sic!);

che ciò ha ingenerato doloroso stupore negli interessati, minandone l'affidamento nel comportamento della Pubblica Amministrazione,

si chiede se il Ministro non ritenga opportuno, assunte le debite informazioni, disporre che venga dato ulteriore corso alla procedura di riscatto.

(4 - 01233)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento del signor Camporeale Giuseppe, preside dell'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta (Bari), il quale si rifiuta di iscrivere per l'anno 1984-85 l'alunna Binetti Emilia Anna, figlia di emigrati in Venezuela.

Considerato che in Venezuela non esiste la scuola italiana e che la stessa ragazza è rientrata a Molfetta, ove risiede, dal 17 settembre 1984;

rilevato che, dopo tale ingiustificato rifiuto, su sollecitazione degli amministratori e delle autorità di Molfetta, in data 18 settembre 1984, con dovuta raccomandata, il provveditore agli studi di Bari invitava il signor Camporeale a rinunciare all'assurdo comportamento e ad iscrivere la ragazza Binetti Emilia Anna;

di fronte alla provocatoria risposta del preside dell'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta, che nega l'iscrizione della Binetti fino a che non venga istituita una nuova classe,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro ritenga legittimo il comportamento del preside Camporeale o se non vi ravvisi una violazione della legislazione

scolastica, che tutela il diritto allo studio di tutti i cittadini ed in particolare di quelli appartenenti a famiglie emigrate all'estero;

quali misure il Ministro intenda prendere per l'immediata iscrizione della ragazza Binetti Emilia Anna all'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta al fine di non farle perdere l'anno scolastico 1984-1985;

quali provvedimenti il Ministro intenda disporre nei confronti del preside Camporeale, il quale ha tenuto un comportamento provocatorio e offensivo nei confronti della famiglia emigrata, dando un'immagine della scuola pubblica non conforme a quella di una istituzione imparziale verso tutti i cittadini italiani.

(4 - 01234)

COLELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Visto che l'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati (SA), il primo nel mondo per la ricerca sul tabacco (1895), ristrutturato con legge del 6 giugno 1973, n. 306, nonostante la dotazione di oltre 100 qualificati dipendenti e delle più sofisticate attrezzature di laboratorio, non riesce a produrre convenientemente, nè a coordinarsi con l'attività degli altri istituti del Ministero, si chiede di conoscere:

1) se i ricercatori dell'Istituto siano stati messi in corrette ed idonee condizioni operative, anche consentendo una certa autonomia delle sezioni, come previsto dall'articolo 2 della già citata legge del 6 giugno 1973, n. 306;

2) se gli organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco funzionino correttamente adempiendo ai compiti istituzionali (si fa particolare riferimento al consiglio di amministrazione ed al comitato scientifico);

3) se per le ricerche svolte dall'Istituto vengano effettivamente resi disponibili i finanziamenti stanziati e previsti e se si consenta l'espletamento corretto dell'attività sperimentale, con previsione della fattibilità per quanto concerne l'assegnazione di personale;

4) se nella sede dell'Istituto venga assicurato il funzionamento dei servizi essenziali ed ausiliari, sia per la ricerca che per

la parte amministrativa (energia elettrica nei laboratori e nel campo; organizzazione e funzionalità del campo sperimentale; serre; telefono; corrispondenza; fotocopiatrici; biblioteca; analisi varie; eccetera);

5) se sia stata salvaguardata la professionalità degli operai agricoli riconoscendo loro le qualifiche superiori derivanti dall'aver espletato mansioni altamente specializzate per periodi superiori a tre anni (legge 13 maggio 1975, n. 157) e se gli stessi operai abbiano prestato e prestino effettivamente servizio presso le sezioni operative dell'Istituto (articolo 7 della legge 6 giugno 1973, n. 306);

6) se non si siano verificati e non si verifichino tuttora casi di paternalismo e/o favoritismo che comportino anche attribuzioni di specifici compiti a personale non qualificato, sottraendoli a coloro che per grado, preparazione ed anzianità ne abbiano obbiettivo diritto.

(4 - 01235)

RIGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

come intende intervenire per soddisfare le richieste avanzate da due importanti e popolosi centri, Prizzi e Bisacquino, in provincia di Palermo, che hanno ripetutamente sollecitato l'apertura di due corsi completi per geometri nelle rispettive sedi;

come intende intervenire per portare ordine nella popolazione scolastica in agitazione per la mancata istituzione dei suddetti corsi.

(4 - 01236)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto riportato da « Il Giornale » del 1° settembre 1984: « Il comune di Roma spende ben 18 miliardi per ospitare 462 famiglie nella *residence* di via Bravetta, che è di categoria lusso. L'Amministrazione comunale di Roma paga non solo l'affitto, ma anche tutto il resto: biancheria (cambio settimanale), uso del fri-

gorifero, utensili da cucina e posateria, giardiniere, gas, elettricità, manutenzione della *moquette* e condominio. Tra gli assistiti vi è gente con lussuose macchine e che in estate si è recata anche in vacanza. Non si sa come tutto ciò possa conciliarsi con il travolgente dissesto delle finanze comunali. Il comune di Roma, poi, starebbe per acquistare un motel AGIP, dotato di 250 posti letto, di piscina e di giardino, per lire 2 miliardi e 750 milioni, e il tutto naturalmente graverà sui contribuenti ».

Si chiede al Ministro cosa intende fare e quali provvedimenti adottare per bloccare uno sperpero così faraonico del pubblico denaro da parte della suddetta Amministrazione comunale.

L'interrogante ritiene sia più giusto costruire case per la povera gente, e non per i possessori di lussuose macchine, e che debba essere impedito lo sfrenato sperpero di denaro per mantenere lussuosi *residences*.

(4 - 01237)

PASQUINI, PIERALLI, PROCACCI, GIANNOTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Dopo l'arresto a Santiago, da parte del regime cileno, di 7 dirigenti di primo piano appartenenti alle forze democratiche di opposizione, accusati di avere esercitato un legittimo diritto, e cioè di aver promosso le manifestazioni popolari del 4-5 settembre 1984 per reclamare il ritorno alla libertà del loro Paese, si chiede di sapere quali iniziative ha assunto o intende assumere il Ministro per manifestare, di fronte al ripetersi di atti repressivi, la preoccupazione e la protesta del popolo italiano, per reclamare il rilascio immediato degli arrestati e per riaffermare il contributo dell'Italia volto a favorire la restaurazione dei diritti democratici e di libertà in Cile.

(4 - 01238)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 11 ottobre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11

ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BARSACCHI ed altri. — Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corrispondenza di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (84).

TONUTTI ed altri. — Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona «B» del Territorio libero di Trieste (103).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DI LEMBO e LOMBARDI. — Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso (16).

2. FILETTI. — Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali (90).

3. Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (926) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari